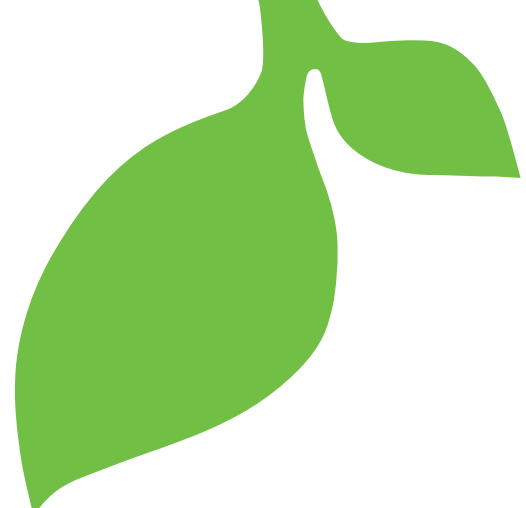




VI

RAPPORTO LABORATORIO

**sullo sfruttamento lavorativo
e sulla protezione delle vittime**

APPENDICE

**LE STRATEGIE DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
ADOTTATE DALLA PROCURA DI MILANO:
L'UTILIZZO DELL'ART. 34 DEL CODICE ANTIMAFIA**



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni



**A cura del Centro di ricerca interuniversitario L'Altro Diritto
in collaborazione con l'Osservatorio Placido Rizzotto
e la FLAI CGIL**

di Marta Lavacchini

Le strategie di contrasto allo sfruttamento lavorativo adottate dalla procura di milano: l’utilizzo dell’art. 34 del codice antimafia

1. Introduzione

Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo negli ultimi anni si è sviluppato non solo attraverso il rafforzamento degli strumenti penalistici operanti sul piano repressivo-cautelare, ma anche su quello delle misure di prevenzione. Sotto il primo profilo, è noto, come detto nel *Rapporto*, che la legge n. 199/2016 abbia costruito un approccio integrato di contrasto al fenomeno. Infatti, la novella ha modificato anzitutto la fattispecie incriminatrice prevista all’art. 603-*bis* c.p. ampliando il novero dei soggetti attivi del reato e ha incluso, oltre al caporale, anche il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega la manodopera in condizioni di sfruttamento. L’art. 603-*bis* c.p. prevede inoltre oggi, al comma 3, i c.d. indici di sfruttamento¹ che fanno riferimento agli elementi sintomatici della remunerazione del lavoro, del tempo del lavoro, degli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché alle modalità generali della prestazione lavorativa². Sul piano patrimoniale, la riforma del 2016 ha inserito, da un lato, l’art. 603-*bis* c.p. all’interno dei reati presupposto che danno luogo alla responsabilità degli enti *ex d.lgs. 231/2001*³, cosicché l’ente è chiamato a rispondere qualora il delitto sia commesso nel suo interesse o vantaggio⁴; dall’altro lato, ha inserito la misura cautelare reale del controllo giudiziario dell’azienda, prevista all’art. 3 della legge 199, che si applica in alternativa al sequestro preventivo ed è volta ad affiancare all’imprenditore un amministratore giudiziario, per impedire che l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Sempre sul piano patrimoniale il legislatore ha creato anche un peculiare meccanismo preventivo: la legge n. 161 del 2017, modificando il d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), ha introdotto all’interno dei reati per i quali è prevista l’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria dell’art. 34 anche l’art. 603-*bis* c.p., riformato appunto l’anno precedente. Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo è stato quindi trattato come una “criminalità di impresa” che consente l’utilizzo di uno strumento patrimoniale predisposto per il contrasto del fenomeno mafioso. Questo strumento, è interessante evidenziarlo, è stato esteso anche ai casi di traffico illecito e abbandono di rifiuti pericolosi dal d.l. 116/2025 a dimostrazione del fatto che il legislatore ha inteso valorizzare un modello “terapeutico” di “cura” dell’azienda⁵. La Procura della Repubblica di Milano, negli ultimi anni, ha fatto un largo uso dell’amministrazione giudiziaria⁶. È una notizia recente che il distretto industriale di Scandicci è stato, di recente, interessato dalle inchieste della Procura di Milano⁷. La dottrina penalistica non è concorde sull’opportunità di utilizzare in maniera massiva tale strumento, poiché ne evidenzia l’assenza di adeguate e il forte impatto reputazionale⁸. La misura, che costituisce di fatto un *prose-*

*cution agreement*⁹, impone all’azienda di riorganizzarsi internamente e di adottare misure volte a prevenire i rischi di commissione di reati, tra cui quello previsto all’art. 603-*bis* c.p. Come evidenziato nel *Rapporto* si tratta senza dubbio di uno strumento flessibile in grado di intervenire sull’intera filiera produttiva, con una imponente capacità di regolarizza le posizioni dei lavoratori, comprovata dai dati INPS Lombardia pure citati nel *Rapporto*. La misura dell’amministrazione giudiziaria viene applicata, infatti, all’impresa a monte con l’obiettivo di “ripulirla” dalle interferenze illecite e rimetterla sul mercato. La misura determina, però, un effetto benefico anche sulle altre aziende a valle della filiera che sono chiamate a rispettare i nuovi standard della prestazione lavorativa che sono imposti dall’azienda “capo filiera” e sono elaborati in collaborazione con l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Il risultato, quindi, è la costruzione di un sistema nel quale la confisca dell’azienda è l’*extrema ratio* e viene privilegiata la bonifica aziendale volta a garantire la continuità dell’impresa, nell’ottica di una prevenzione c.d. “mite”.

2. L’art. 34 nel quadro delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia

Le misure di prevenzione, all’interno delle quali si inserisce l’art. 34 del codice antimafia, come è noto, trovano la loro origine nel diritto di polizia avente natura amministrativa. La loro genesi, del tutto peculiare, nell’ordinamento italiano ne ha influenzato nel tempo il corredo genetico. Infatti, sebbene esse si collochino ai margini del diritto penale, si caratterizzano – tutt’oggi – per un contenuto afflittivo che, per la genericità dei presupposti applicativi e l’inidoneità di alcune garanzie procedurali, ha comportato vari problemi di legittimità costituzionale (e finanche convenzionale in ottica CEDU) che non sempre sono stati risolti. Per questo, l’impiego disinvoltato di tali misure ha sempre lasciato perplesso lo studioso di diritto penale. Ciò detto, va riconosciuto al legislatore del 2011 il merito di aver riordinato in un testo organico un quadro normativo stratificato e di aver giurisdizionalizzato il procedimento applicativo, nell’ottica di garanzia del soggetto per cui la misura è proposta. L’ampiezza applicativa delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ha evidenziato come la denominazione “codice antimafia” per il d.lgs. 159/2011 sia, in realtà, una sineddoche poiché non si occupa esclusivamente di predisporre strumenti di contrasto al fenomeno mafioso ma anche a fenomeni affini, applicandosi ormai a una vasta gamma di soggetti considerati “pericolosi”¹⁰. L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, prevista all’art. 34 del codice antimafia, si inquadra – assieme all’art. 34 *bis* del medesimo codice – nelle misure di c.d. “prevenzione patrimoniale mite” in quanto ha uno scopo che nel *Rapporto* è definito di “ortopedia imprenditoriale”, volto al recupero di realtà economiche che, seppure incise da tentativi di infiltrazione criminale, “hanno un *core business* non ancora totalmente compromesso”¹¹. L’introduzione dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle aziende ha pertanto comportato che sequestro e confisca di prevenzione siano oggi strumenti di *extrema ratio* poiché vige in materia un principio di gradualità nell’applicazione delle misure patrimoniali¹². La gradualità nell’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale non è solo determinata da una rinnovata sensibilità del legislatore in materia, ma anche dal mutamento dei beni che sono sottoposti a tali misure. Non si tratta più esclusivamente di terreni agricoli o di beni immobili, ma di aziende anche di respiro internazionale, quotate in borsa, la cessazione delle quali attività avrebbe, per le loro caratteristiche, notevoli ripercussioni occupazionali sui lavoratori nonché sui servizi ai consociati. Negli ultimi anni il legislatore ha, infatti, mostrato una particolare attenzione al risvolto in termini occupazionali della dirompente applicazione della confisca di prevenzione. Particolare premura è stata, viceversa, riservata alla *continuità delle imprese*. Del resto, le misure non ablative sono particolarmente efficaci in tema di sfruttamento lavorativo proprio perché sono in grado di garantire i livelli occupazionali e la competitività delle imprese, con effetti potenzialmente benefici per l’intera collettività.

1 La bibliografia sul tema è molto ampia, si veda sugli indici *ex multis* Di Martino A., *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2020.
2 La riforma ha anche previsto una confisca obbligatoria allargata all’art. 603-*bis*.2 c.p. e ha inserito l’art. 603-*bis* c.p. tra i reati costituenti misure di protezione “anti-tratta”. Inoltre, ha potenziato la disciplina extra-penale con riferimento ai requisiti per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
3 Ai fini del presente lavoro, si veda, *ex multis*, Merlo A., *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603-bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2020, p. 100.
4 Si veda il § 10 del *Rapporto*.
5 Si veda Curi F., *Quale ruolo per il diritto penale nel contrasto allo sfruttamento lavorativo?*, paper presentato il 21/11/2025 alla conferenza *La banalità dello sfruttamento* parte del progetto PRIN “Severe forms of labour exploitation in shipbuilding and tourism industry”.
6 Come verrà specificato nel prosieguo, il presente approfondimento si occuperà delle inchieste della Procura di Milano fino a dicembre 2024, in coerenza con la rilevazione dei dati sulle inchieste del *Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime* de l’Altro Diritto e la Flai CGIL. Si segnala che molte inchieste della Procura di Milano nel settore della moda si sono svolte nel 2025. Tali casi sono dunque solo citati a titolo nominativo nell’approfondimento, ma non sono analizzate nel dettaglio.
7 La notizia è reperibile in <https://www.t24economia.it/art/moda-linchiesta-della-procura-di-milano-sullo-sfruttamento-lavorativo-nelle-aziende-cinesi-si-allunga-fino-a-scandicci>. si veda sul punto il VI Rapporto Nazionale del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime de l’altro diritto, in collaborazione con la fondazione Placido Rizzotto-CGIL.
8 Non è questa la sede per riportare in maniera approfondita l’interessante dibattito sul punto e le molte argomentazioni che illustri penalisti hanno portato contro l’opportunità di utilizzare la misura prevista dall’art. 34 del codice antimafia nei casi di sfruttamento lavorativo. Basti però rilevare che si è espresso criticamente, V. Manes, *La resistibile ascesa della “prevenzione mite”*, in *Diritto di difesa*, 30 luglio 2025, reperibile in <https://dirittodidifesa.eu/la-resistibile-ascensione-della-prevenzione-mite-di-vittorio-manes/>

9 Curi F., *op. cit.*
10 Sul punto, interessante, Basile F., *Dieci anni di codice antimafia – Le misure di prevenzione: bilanci e prospettive*, in Riv. di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, 2021, 7 (3), reperibile in <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/article/view/17444>, p. 12.
11 Vulcano M., *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del codice antimafia*, in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, 2021, 7 (3), reperibile in <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/article/view/17445>, p. 22.
12 Del resto, la possibilità di gradazione della risposta giudiziaria si ricava già dall’art. 20 del codice antimafia, come novellato nel 2017, in virtù del quale, in sede di proposta, il tribunale può ritenere sussistenti, in alternativa ai presupposti applicativi del sequestro, quelli dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario. Si veda Basile F., *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, in collaborazione con Zuffada E., Torino, 2020.

3. I presupposti applicativi dell’art. 34 del codice antimafia alla luce della giurisprudenza milanese

L’art. 34 del codice antimafia è, come abbiamo precisato, uno strumento di bonifica di attività economiche sostanzialmente sane ma che sono state soggette a un’infiltrazione criminale. La misura si realizza attraverso un temporaneo spossessamento gestorio di beni e attività economiche che ha la finalità di recidere i collegamenti tra l’impresa agevolatrice e la realtà criminale agevolata¹³.

(A) Dalla lettura della norma emerge che l’amministrazione giudiziaria può essere applicata sulla base di un duplice presupposto, uno positivo e l’altro negativo.

Sotto il primo profilo deve trattarsi di un’impresa che sia vittima di intimidazioni mafiose oppure che sia “agevolatrice” di comportamenti penalmente rilevanti (tra cui rientra, per quello che qui interessa, lo sfruttamento lavorativo). Sotto il secondo profilo l’art. 34 del codice antimafia può essere applicato quando non sussistono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca.

In particolare, la norma chiarisce che devono emergere, a seguito di indagini patrimoniali, “sufficienti indizi” per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale:

- 1) sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 *bis* c.p.;
- 2) possa comunque agevolare l’attività di persone che rientrino in una serie di categorie:
 - i. persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione (sorveglianza speciale e/o confisca);
 - ii. persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’art. 4, lett. a), b) e i *bis*) del codice antimafia, o di una serie di delitti tra i quali emerge l’art. 603-*bis* c.p.

In dottrina¹⁴ si è evidenziato come nel caso a) si tratti, a ben vedere, di *impresa vittima* e, invece, nel caso b) di *impresa agevolatrice*.

Questa peculiarità, che copre due aspetti molto diversi tra loro, comporta che mentre nel caso dell’impresa vittima la norma si atteggia a misura di protezione rispetto all’intimidazione mafiosa e ritaglia, dunque, uno spazio di applicazione autonomo all’amministrazione giudiziaria; nel secondo caso si realizza una potenziale sovrapposizione con “l’area dei comportamenti (*agevolatori*) penalmente rilevanti”.

Il comportamento agevolatorio nei confronti del proposto potrebbe, infatti, integrare gli estremi dei reati di favoreggiamento personale o reale o di concorso di persone nel reato. In tali casi la lettera della legge non esclude, infatti, che l’imprenditore possa essere soggetto anche a un processo penale, a una misura di prevenzione personale, nonché a un procedimento per responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001. La giurisprudenza del Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, ha cercato dunque di delimitare l’ambito di applicazione dell’amministrazione giudiziaria proprio in vista di queste possibili sovrapposizioni.

Infatti, la giurisprudenza meneghina ha precisato che l’istituto in discorso si applica a soggetti *terzi* che abbiano agevolato – anche con mezzi leciti – un’attività illecita (per quello che qui interessa di sfruttamento lavorativo). L’applicazione dell’art. 34 non presuppone né che l’attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che “il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione *o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati* [corsivo nostro]”, né che l’attività con carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, “seppure esercitata con modalità lecite abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto”¹⁵. L’unico presupposto negativo è che non sussistano i requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti di colui che esercita l’attività economica agevolatrice poiché egli deve essere necessariamente *terzo*¹⁶ rispetto all’agevolato. Altrimenti opinando, se egli fosse un “mero prestatore del soggetto agevolato”¹⁷, i beni dell’imprenditore potrebbero essere immediatamente aggrediti con il se-

questo e con la confisca di prevenzione, trattandosi di istituti che possono colpire il patrimonio di cui il proposto può disporre direttamente o indirettamente. In quest’ottica, l’art. 34 richiede, come presupposto negativo, che non sussistano i requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’imprenditore (o di colui che esercita l’attività economica agevolatrice). Sequestro e confisca di prevenzione non sono solo *extrema ratio* in quanto possono decretare la morte dell’impresa sottoposta, ma diventano inapplicabili in quanto il soggetto deve essere terzo. La finalità dell’istituto non è repressiva ma preventiva. Non si vuole punire l’imprenditore intraneo all’associazione criminale, ma si vuole “contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti”¹⁸.

(B) Sotto il profilo soggettivo, viene richiesto a tali soggetti terzi di essere in colpa. In quest’ottica, il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione¹⁹, ha affermato che la condotta rilevante ai sensi dell’art. 34 è esclusivamente una condotta negligente, imprudente o imperita: il terzo deve essere rimproverabile per aver violato le regole di normale “prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi”²⁰.

Al contrario la norma non può essere applicata nel caso di agevolazione dolosa poiché, in tale ultimo caso, si rientra, a parere del Tribunale, in ipotesi concorsuali o di favoreggiamento che escluderebbero l’applicazione dell’art. 34. Ad ogni buon conto, è opportuno precisare che la responsabilità colposa oltre a fungere da limite verso l’alto (il Tribunale di Milano non richiede una responsabilità dolosa che anzi integrerebbe appunto ipotesi concorsuali o di favoreggiamento) funge da limite verso il basso. La responsabilità deve essere, infatti, *quantomeno* colposa, rimanendo irrilevante, pertanto, una agevolazione “fornita in una situazione di ‘sostanziale incolpevolezza’”²¹. Tale misura va, infatti, a comprimere il diritto di libertà d’impresa costituzionalmente garantito, compressione che richiede, come precisato dalla Corte Costituzionale nel 1995²², di essere bilanciata da un atteggiamento soggettivo seppur minimo.

C) La giurisprudenza milanese si è consolidata in tal senso sin dal caso NoloStand S.p.a. del 2016²³ ed è arrivata oggi a una corposa applicazione nei casi in cui l’impresa a valle sia sottoposta a procedimento penale per sfruttamento lavorativo e l’impresa a monte, la capo filiera, agevola tale attività con controlli insufficienti e con la predisposizione di modelli organizzativi e gestionali inadeguati.

I settori in cui l’art. 34 è stato applicato, in materia di sfruttamento lavorativo, sono svariati: dalla logistica alla distribuzione fino ad arrivare al settore della moda di lusso. In tal modo, come vedremo, si realizza una collaborazione tra l’impresa e l’organo tecnico del Tribunale, cioè l’Amministratore Giudiziario che favorisce modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali. Nei provvedimenti si legge infatti che “l’imprenditorialità privata deve capitalizzare l’intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto per ridisegnare tutti gli strumenti di *governance* aziendale per evitare futuri incidenti di commissione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell’imperizia professionale”²⁴.

Infatti, con il decreto che dispone l’art. 34, il Tribunale nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario che deve svolgere un ruolo delicato e complesso esercitando “tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura” e, nel caso di società, tutti “i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali” secondo le modalità stabilite dal Tribunale e tenuto conto che l’obiettivo della misura è quello della prosecuzione dell’attività d’impresa²⁵.

18 Ibid. p. 2
19 La competenza a richiedere l’applicazione della misura è attribuita al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al questore o dal direttore della DDA. La misura, però, può anche essere disposta d’ufficio dal Tribunale, grazie alle modifiche del 2017, anche se chiamato a decidere su una confisca di beni, quando ritenga che vi siano i presupposti per l’applicazione della misura. La misura viene poi applicata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale competente.
20 Si veda ancora il provvedimento Alviero Martini cit., p. 2.
21 Basile F., *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, cit., p. 192.
22 Corte Cost., sentenza del 29/11/1995, n. 487.
23 Tribunale di Milano 23.6.2016.
24 Per tutti, si veda il provvedimento Alviero Martini p. 2-3.
25 Cfr. art. 34 co. 3 e 5 codice antimafia. Oggetto del provvedimento è la gestione di determinate attività economiche, anche di natura imprenditoriale e anche organizzate in forma societaria o associativa in generale.

13 Vulcano M., *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del codice antimafia*, cit., p. 25.
14 Basile F., *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, cit., p. 191-192.
15 Si veda il provvedimento emesso nel caso Alviero Martini, Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 15.1.2024, n. 1, p. 2
16 Il soggetto terzo può essere sia una persona giuridica che una persona fisica dotata del potere di decisione, rappresentanza e controllo.
17 Cfr. provvedimento Alviero Martini p. 2

L'amministratore deve presentare una relazione particolareggiata dei beni immessi nel suo possesso, entro trenta giorni – prorogabili nei casi di maggiore complessità – “indicando le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché sull'esistenza di altri beni cui la misura di cui all'art. 34 potrebbe essere estesa”²⁶. L'amministratore deve poi presentare relazioni periodiche sull'attività svolta. La pluralità di esiti dell'amministrazione giudiziaria²⁷ mostra come da essa si possa passare a misure più gravose o meno gravose proprio in ragione dello stato dell'azienda. Prima della scadenza della misura, infatti, il Tribunale – nel contraddittorio delle parti – può: rinnovare la misura²⁸; revocarla, con eventuale contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'art. 34 *bis*²⁹ del codice antimafia; o, infine, confiscare i beni qualora si abbia motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego³⁰. Come abbiamo precisato, nell'introdurre una gradualità nell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, il codice antimafia parte da modelli alternativi meno invasivi finalizzati al risanamento dell'azienda per arrivare a modelli ablativi nei casi in cui tale bonifica non sia stata possibile, nonostante lo sforzo, perché il *core business* era definitivamente compromesso. L'importanza dell'art. 34 nei casi di 603-*bis* c.p. si apprezza se si guarda alla sua funzione fondamentalmente “sociale” che non vuole assicurare in via cautelare gli effetti della possibile confisca, ma quella di interrompere le attività agevolatrici e di prevenirne altre, attraverso un intervento diretto sulla sfera gestionale delle attività economiche oggettivamente coinvolte.

4. I singoli casi sottoposti al vaglio del Tribunale di Milano

La Procura di Milano ha dato vita a un contrasto serrato al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, applicando in maniera sistematica alle filiere produttive gli strumenti patrimoniali predisposti di volta in volta dall'ordinamento. Sostanzialmente unica in Italia, ha utilizzato l'art. 34 del codice antimafia, l'art. 3 della l. 199/2016, il sistema previsto dal d.lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa degli enti nonché, in non secondarie ipotesi di illeciti tributari, il sequestro preventivo, utilizzabile indipendentemente dalla presenza, quale reato presupposto, dello sfruttamento lavorativo. Per l'analisi della casistica in tema di controllo giudiziario d'azienda e di sequestro preventivo si rimanda alle considerazioni effettuate nel *Rapporto*. Ai fini del presente contributo l'analisi verterà sui provvedimenti applicativi dell'art. 34 del codice antimafia fino a dicembre 2024, coerentemente con le rilevazioni del *Rapporto*. Si tratta, in particolare, nel settore della logistica dei casi CEVA Logistic³¹, UBER Italy Srl³² e BRT³³; nel settore dell'agricoltura, del caso Spreafico Francesco e F.lli Spa³⁴, nel settore della distribuzione del caso Esselunga³⁵ e nel

settore della moda di lusso dei casi Alviero Martini³⁶, Armani³⁷ e Dior³⁸. Nell'ambito delle ricerche del *Laboratorio* è emerso che sono stati emessi due ulteriori decreti che non sono stati analizzati nel presente contributo in quanto afferenti all'anno 2025. Si tratta del procedimento Loro Piana³⁹ e del procedimento Valentino⁴⁰. È emersa inoltre una richiesta da parte della Procura di Milano nell'ambito del procedimento Tod's⁴¹, per la quale la Cassazione ha stabilito la competenza del Tribunale di Ancona. Per motivi di arco temporale analizzato questa vicenda non è oggetto della presente analisi. Merita di essere sottolineato A Tod's viene contestata oltre la “colpa organizzativa grave” per l'assenza di “modelli adeguati” a prevenire il reato di caporalato e l'esternalizzazione del servizio di “audit”, affidato alla società Bureau Veritas, specializzata in analisi del rischio, di non aver tenuto conto che gli audit mettevano in guardia contro lo sfruttamento, sottolineando che dalle ispezioni sarebbero emersi “numerosi indici di sfruttamento” e la mancanza di sicurezza. Nella totalità dei casi esaminati – salvo nel procedimento Esselunga nel quale vi è stata una richiesta di archiviazione da parte della Procura e, per quanto noto, nel caso BRT – il Tribunale ha poi disposto, in accordo con la Procura e la difesa, la revoca dei provvedimenti all'esito dell'attività di risanamento dell'azienda.

4.1 Il settore della logistica

La Procura di Milano, nelle richieste di applicazione dell'art. 34 del codice antimafia evidenzia che è stata individuata a livello di accertamenti amministrativi, una struttura fraudolenta che vede il coinvolgimento di diversi soggetti operanti nel settore della logistica, a carico dei quali emergono numerosi elementi di criticità fiscale. La Procura ha infatti individuato nel settore la presenza di soggetti giuridici, costituiti nella forma delle cooperative, di consorzi o di società di capitali, che presentano una forza lavoro considerevole, ma che fungono da meri “serbatoi” di manodopera⁴². Si tratta, in particolare, di realtà societarie caratterizzate da “fenomenologia evasiva fraudolenta caratterizzata dall'utilizzo distorto e strumentale di enti a vita breve, legalmente rappresentati da prestanome, che dissimulano somministrazioni irregolari di manodopera a favore di committenti più o meno conniventi, massimizzando guadagni illeciti in virtù del mancato pagamento delle imposte (dirette o indirette), delle ritenute da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi”⁴³. Questo genere di frode si caratterizza per l'elevato ammontare degli omessi versamenti Iva a carico delle società “serbatoio” o comunque, in altri casi, l'ammontare dei contributi versati, in diversi casi risulta esiguo rispetto al numero dei dipendenti. Rileva la Procura che la società committente abusa dei benefici offerti dal sistema illecito “neutralizzando il proprio cuneo fiscale mediante l'esternalizzazione della manodopera e di tutti gli oneri connessi”⁴⁴. Questa modalità operativa comporta l'impiego di fittizi contratti d'appalto per prestazioni di servizi che dissimulano il reale oggetto del negozio, cioè la mera somministrazione di personale effettuata in violazione della normativa. Nella ricostruzione della Procura gli attori della frode hanno ruoli correlati e si tratta: - in primo luogo di *società serbatoio* che sono appunto costituite come cooperative o società di capitali (spesso S.r.l.) che si avvicendano nel tempo trasferendosi la manodopera dall'una all'altra e omettendo sistematicamente il versamento dell'IVA erodendo, come detto, la base imponibile mediante manipolazione delle buste paga. Queste società emettono fatture nei confronti delle società filtro;

²⁶ Cfr. art. 36 codice antimafia, su cui si veda Basile F., *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, cit., p. 193.

²⁷ Cfr. art. 34 co. 6 codice antimafia.

²⁸ La misura ha una durata massima di 1 anno, ma è prorogabile di 6 mesi fino a un massimo di 2 anni.

²⁹ È opportuno rilevare che l'art. 34 *bis* del codice antimafia è stato introdotto dalla l. 161/2017 e, prevedendo il controllo giudiziario delle aziende, realizza quella gradualità cui facevamo cenno. Non è possibile analizzare nel dettaglio il rapporto tra l'art. 34 e l'art. 34 *bis*. Basti però evidenziare che quando l'agevolazione di cui parla l'art. 34 co. 1 risulta essere solo occasionale, il Tribunale può disporre la più blanda misura del controllo giudiziario anziché quella dell'amministrazione giudiziaria, qualora – comunque – sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività economica dell'impresa.

³⁰ Opportunamente, Basile F., *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, cit., p. 193, rileva come in passato la disciplina identica prevista nell'art. 3 *quinquies* l. 575/1965 era stata oggetto di una questione di costituzionalità alla luce della possibilità di sottoporre a un'ablazione definitiva i beni alla chiusura del periodo poiché avrebbe attinto persone sostanzialmente incolpevoli. La Corte Cost. (sentenza n. 487/1995) ha, tuttavia, escluso una violazione dell'art. 27 co. 1 Cost. poiché “alla scelta di utilizzare la propria attività economica per agevolare una cosca mafiosa ovvero gli autori di uno dei reati indicati logicamente si sovrappone alla consapevolezza delle conseguenze che ne possono scaturire”, escludendo pertanto situazioni di incolpevolezza. Laddove la commistione tra l'attività di impresa e quella mafiosa risulti realizzata il provvedimento ablativo risulta legittimo poiché il soggetto non risulta certamente estraneo “nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere”.

³¹ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 6.5.2019, n. 11.

³² Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 27.5.2020, n. 9.

³³ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 23.3.2023, n. 6.

³⁴ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 6.10.2021, n. 17.

³⁵ Richiesta di applicazione dell'art. 34 codice antimafia della Procura di Milano del 31.3.2023, richiesta di revoca del 23.7.2024 e archiviata il 5.9.2024 da parte del Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione.

³⁶ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 15.1.2024, n. 1.

³⁷ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 3.4.2024, n. 10.

³⁸ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 5.6.2024, n. 12.

³⁹ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 8.7.2025, n. 14.

⁴⁰ Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, decreto del 13.5.2025, n. 10.

⁴¹ Richiesta della Procura di Milano del 4.12.2024. Si evidenzia che da notizie di giornale emerge che la Corte di Cassazione abbia respinto il ricorso della Procura che chiedeva che la competenza restasse a Milano. La Cassazione, pertanto, ha confermato che il giudizio doveva restare incardinato ad Ancona. Si veda, https://www.corriere.it/economia/moda-business/25_novembre_20/l-inchiesta-su-tod-s-per-caporalato-ancona-sara-la-sede-del-giudizio-la-decisione-della-cassazione-d28da32d-cb7d-4aab-a73b-3e6cbd849xlk.shtml

⁴² L'espressione è utilizzata nei provvedimenti milanesi, si veda per tutti il provvedimento BRT cit., p. 3.

⁴³ Ibid., p. 3.

⁴⁴ Ibid., p. 4.

- in secondo luogo, abbiamo appunto le *società filtro* che – ove esistenti – sono per lo più consorzi privi di maestranze e con un numero esiguo di dipendenti che “rifatturano le asserite prestazioni ai committenti finali, ovvero a ulteriori filtri, presenti all’unico scopo di allungare la catena commerciale ed ostacolare per l’effetto le attività di controllo”⁴⁵;
- infine, abbiamo la *società committente* che simula la stipula di contratti di appalto a basso costo con la società filtro, “dando una parvenza di regolarità dei rapporti commerciali con soggetti formalmente distinti dagli enti che realizzano le varie forme di illecito sopra evidenziate”. L’appalto ha come finalità quella di potenziare l’organico del committente assicurandogli notevoli risparmi sul costo del lavoro, nonché l’esternalizzazione di tutte le dinamiche tipiche delle relazioni industriali e determinando – di fatto – una somministrazione illecita di manodopera. Questo modello fraudolento oltre a sfruttare i lavoratori determina spesso la violazione della normativa penale tributaria e la commissione di ulteriori illeciti, nonché della responsabilità amministrativa dell’ente. Come esamineremo nei prossimi paragrafi, l’applicazione dell’art. 34 del codice antimafia all’azienda a capo della “filiera” – spesso leader del settore – ha determinato un effetto virtuoso a catena sulle aziende a valle che si sono dovute adeguare ai nuovi standard di erogazione della prestazione lavorativa.

4.1.1 Il caso CEVA Logistics

Nell’ambito del settore della logistica, il primo procedimento, in ordine cronologico nel quale è stato applicato l’art. 34 è stato il caso CEVA del 2019.

Come in altri casi nello stesso settore (BRT, DHL e UPS) in cui si è avuta l’applicazione dell’art. 34, nel caso CEVA i rapporti di lavoro con l’azienda capofila venivano “schermati” da società filtro che, a loro volta, si rivolgevano a cooperative “serbatoio”, che omettevano sistematicamente il versamento dell’IVA o dei contributi previdenziali dei lavoratori.

L’indagine, nel caso CEVA, originava da un’ispezione amministrativa della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pavia nell’ambito della quale emergeva che CEVA utilizzava manodopera fornita da un’altra azienda con la quale aveva stipulato un contratto *ad hoc*. A un livello inferiore era presente, poi, una rete costituita mediante la stipula appunto di un “contratto di rete”. Il sistema era quindi incentrato sull’interposizione di numerosi soggetti giuridici legati tra loro tramite una serie di contratti a cascata ma il cliente o utilizzatore finale – la CEVA Logistics Italia S.r.l. appunto – aveva in essere “un solo contratto e un solo soggetto con cui interfacciarsi” cioè una società consortile che si avvaleva di vari soggetti interposti, consorzi di cooperative, a loro volta costituiti appunto da cooperative⁴⁶.

I lavoratori venivano assunti, con rotazione periodica, da numerose cooperative che si succedevano ma, pur cambiando datore di lavoro, essi continuavano a lavorare nello stesso luogo e per le stesse persone fisiche referenti. Nel procedimento penale, infatti, si erano contestate agli indagati tanto l’associazione per delinquere prevista dall’art. 416 co. 1 e 2 c.p. con la finalità di commettere il reato previsto dall’art. 603-*bis* c.p. nella forma aggravata sia reati tributari di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omesso versamento di Iva. Inoltre, veniva contestato l’art. 81 c.p.v. e 603-*bis* co.1 n. 1, co. 3 n. 1, 2, 3 e co. 4 n. 1 c.p. perché essi avevano reclutato manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso lo stabilimento CEVA in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Emergeva, infatti, un quadro complessivo caratterizzato da intimidazione e minaccia che avevano indotto molti lavoratori a rendere dichiarazioni reticenti per la paura di perdere il posto. I ritmi di lavoro erano estremamente gravosi con turni di 11 ore per 5,70 euro, anche la domenica e senza giorni di riposo. La produttività si basava sulle righe eseguite al giorno, dove per “righe” si intendeva il prelievo di due libri al minuto. Per poter continuare a lavorare si dovevano eseguire almeno 130 righe al giorno. I lavoratori erano poi costretti a eseguire turni di lavoro straordinario coatto sotto minaccia di licenziamento con una retribuzione appunto difforme rispetto alle ore lavorate. I lavoratori talora venivano impiegati con contratti sulla carta part-time, ma che nella sostanza erano full-time. Un aspetto significativo fa riferimento alla ricostruzione, nel provvedimento, dei rapporti con la ‘ndrangheta⁴⁷.

⁴⁵ Ibid., p. 4.

⁴⁶ Si veda il provvedimento CEVA, cit., p. 9.

⁴⁷ Si veda sul punto il provvedimento CEVA, cit., p. 44 ss.

Nel provvedimento applicativo si sottolinea come risulti pienamente dimostrato l’atteggiamento colposo della CEVA Logistics richiesto per la condotta agevolatrice ex art. 34. La formale presenza di accordi contrattuali, tra la CEVA e la fornitrice garantivano solo apparentemente l’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nel rispetto del CCNL applicabile⁴⁸. Il Tribunale evidenzia, infatti, che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori emergeva un collegamento immediato tra la CEVA e le singole unità lavorative operanti nella medesima sede⁴⁹. Esisteva, ad esempio, un unico sistema di timbratura in azienda per tutte le cooperative, a dimostrazione che vi era una commistione tra il personale dipendente della CEVA e il personale dipendente delle altre cooperative. Il tribunale evidenzia inoltre che è indice di un atteggiamento di condivisione o comunque di quiescenza la circostanza che a fronte di 92 iniziative giudiziarie avanzate dai lavoratori per errato inquadramento contrattuale e differenze retributive nei confronti della CEVA, la società non abbia assunto alcuna iniziativa di revisione dei contratti limitandosi a sollevare la clausola di manleva che era presente.

Il carosello di società cooperative e l’attività organizzata di intermediazione svolta in forma non occasionale hanno dimostrato l’attività agevolatrice della condotta delittuosa posta in essere da un soggetto terzo funzionalmente collegato rispetto all’autore della fattispecie qualificata e facente capo a CEVA. Il risultato di questo sistema era un abbassamento dei costi ai clienti, con conseguente abbassamento dei costi del lavoro e mancati addebiti ai primi di oltre 22 milioni di euro annui, il mancato guadagno, e conseguente profitto capitalizzato dalla società agevolatrice. Il Tribunale ritiene pertanto proporzionata l’applicazione della misura prevista dall’art. 34 volta alla ri-legalizzazione della società. La decisione tiene infatti conto di diversi fattori quali il grado di infiltrazione delittuosa e il settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società, nonché la necessità di assumere, anche in seno all’amministrazione giudiziaria, il normale svolgimento dell’attività gestionale di impresa. Vengono valutate peraltro la salvaguardia occupazionale e gli obiettivi di bonifica aziendale da intraprendere con la misura rispetto all’impossessamento totale degli organi gestori⁵⁰.

Nella visione del Tribunale di Milano, pertanto, la finalità principale della misura è quella di salvaguardare l’occupazione a tutti i livelli, verificando se esistano altre forme di sfruttamento dei lavoratori nei siti della società. Compito dell’amministrazione è anche quello di verificare l’idoneità del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 (c.d. MOG) per prevenire le fattispecie di reato ricollegabili all’art. 603-*bis* c.p.⁵¹.

A livello operativo, in questo come negli altri casi, il Tribunale fornisce un termine all’amministratore perché presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata relativa all’esame dell’assetto della società (MOG, composizione degli organi amministrativi, politica contrattuale di impresa). Il Tribunale indica inoltre all’amministratore che deve assicurare la propria presenza nella società con accessi e riunioni con il *management* con cadenza settimanale, in modo tale da poter intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo. Aspetto centrale dell’attività dell’amministrazione sarà quello di rivedere tutti i contratti eventualmente in essere con la filiera e con le altre società operanti nel settore della fornitura di servizi o di manodopera, salvaguardando il piano occupazionale e verificando la corretta osservazione dei contratti collettivi di lavoro nonché rilasciando i nulla osta per le risoluzioni contrattuali e la stipula di nuovi contratti riguardanti la presentazione di servizi e di manodopera.

Il Tribunale richiede, inoltre, all’amministratore di esprimere una valutazione anche sull’atteggiamento assunto dalla società dopo l’adozione del provvedimento di prevenzione⁵². Questo elemento, come vedremo, risulta centrale ai fini della revoca della misura dell’amministrazione giudiziaria perché è fortemente indicativo della volontà dell’azienda di distanziarsi dalle condotte illecite e risanarsi.

Considerato il percorso di legalizzazione che la società ha intrapreso con il supporto dell’amministratore giudiziario, il Tribunale di Milano ha revocato⁵³ la misura dell’art. 34. Ciò è avvenuto nonostante in un primo tempo la società abbia sofferto una crisi reputazionale determinata dall’intervento del Tribunale⁵⁴ che l’ha portata a non avere nuovi clienti per un periodo di 9 mesi.

⁴⁸ Ibid., p. 44.

⁴⁹ Ibid., p. 44. Nel provvedimento si evidenzia che questo avveniva ad esempio dove si realizzava un rapporto fattuale diretto tra lavoratore e luogo di lavoro in assenza del filtro della società appartenente al carosello delle cooperative.

⁵⁰ Ibid., p. 45.

⁵¹ Ibid., p. 46.

⁵² Ibid., p. 47.

⁵³ La revoca del Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, nel caso CEVA è del 13 febbraio 2020, n. 24.

⁵⁴ Così si legge nel provvedimento di revoca nel caso CEVA, cit., p. 4.

Il Tribunale di Milano rileva peraltro che nel settore della logistica vengono offerti prezzi più convenienti della CEVA “sotto amministrazione”. Per questo è interessante rilevare che il collegio aveva sollecitato il prefetto di Milano per un dialogo istituzionale nell’ambito del tavolo dei servizi previsto dall’art. 41 *ter* del d.lgs. 159/2011. Nell’ambito di tale contesto il Prefetto aveva coinvolto soggetti rappresentativi dell’intero mondo della logistica per elaborare un protocollo di legalità rispetto al quale l’effettiva adesione di altre aziende avrebbe evidenziato “l’approccio politico di tutti gli enti coinvolti nella conferenza di servizi”, alcuni dei quali – rileva con stupore il tribunale – avevano evidenziato delle perplessità in relazione alla territorialità dell’intesa che avrebbe determinato degli squilibri rispetto alla realtà nazionale⁵⁵. Questo approccio dimostra un’iniziale difficoltà nella totalità del settore a cambiare l’atteggiamento delle società al tavolo dei servizi.

Il lavoro dell’amministrazione comunque ha portato a una sostituzione degli organi di gestione e di controllo, ristrutturando tutta l’area *Contract Logistics*. Sono stati inoltre revisionati i MOG 231 grazie anche alla selezione di una società di consulenza accreditata ed è stato operato il totale cambio dei componenti dell’organismo di vigilanza. Sotto il primo profilo è interessante rilevare che è stato predisposto un set di clausole contrattuali denominate “*golden rules*” da adottare in tutti i contratti sia con i clienti che con gli appaltatori in occasione dei rinnovi contrattuali o delle nuove stipule. Queste clausole sono state recepite dalle procedure previste dal MOG e, quindi, sono entrate a far parte degli asset organizzativi aziendali.

I MOG sono stati peraltro sottoposti ad alcuni test sperimentali su determinati presidi specifici (es. qualificazione dei fornitori). Inoltre, sono stati revisionati i contratti e, avendo realizzato “un nuovo assetto di *compliance* favorito dalla turnazione, formazione e sensibilizzazione legale del personale addetto”, il Tribunale ha giudicato tranquillizzante la situazione interna di CEVA, anche in considerazione dell’intervento della società in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro⁵⁶.

Queste operazioni volte al risanamento dell’azienda hanno portato, dunque, alla revoca della misura applicata da parte del Tribunale.

4.1.2 Il caso Uber Italy Srl

Il caso Uber è uno dei casi di maggiore interesse e, non ha caso, ha avuto un grande risalto anche a livello mediatico. Analogamente agli altri casi, la struttura del provvedimento di applicazione dell’art. 34 si caratterizza per una premessa in diritto che dà conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Tribunale di Milano (e di cui si è detto *supra*) per poi passare all’analisi dell’oggetto della richiesta della Procura.

Nel provvedimento si analizzano gli elementi indizianti dello sfruttamento lavorativo dei *riders* che, escussi, dichiaravano di lavorare per Uber con modalità non formalizzate. I lavoratori versavano in condizioni di forte vulnerabilità sociale tali da provare lo stato di bisogno: si trattava di soggetti richiedenti asilo o con permessi di soggiorno per motivi umanitari la cui vulnerabilità, si legge nel provvedimento, era segnata “da anni di guerre e povertà alimentare e lontananza dai propri familiari”⁵⁷. Si trattava, infatti, di cittadini del Mali, della Nigeria, della Costa d’Avorio, del Gambia, della Guinea, del Pakistan, del Bangladesh e di altri Paesi caratterizzati da drammatici conflitti. Il forte isolamento sociale in cui vivevano questi lavoratori, acuito dall’emergenza covid-19 del periodo, offriva l’opportunità “di reperire lavoro a bassissimo costo poiché si tratta[va] di persone disposte a tutto per avere i soldi per sopravvivere, sfruttate e discriminate da datori di lavoro senza scrupoli che avvert[ivano] in loro il senso del sentirsi costretti a lavorare per non veder fallito il proprio sogno migratorio e quindi [erano] disposti a fare non solo i lavori meno qualificati e più pesanti, ma anche ad essere pagati poco e male”⁵⁸.

I lavoratori, infatti, venivano pagati a cottimo, 3 euro a consegna, e Uber riconosceva all’intermediario un importo variabile.

La problematicità del caso risiede anche dall’inquadramento dei lavoratori che venivano considerati formalmente lavoratori autonomi, nonostante fosse l’intermediario a organizzare i turni da coprire. Peraltro il cliente pagava direttamente a Uber che tratteneva il 26%.

Tra le pratiche che denotavano la condizione di sfruttamento è da evidenziare che veniva previsto un *malus* assieme a una penalità, che venivano applicate nel caso in cui i lavoratori non si fossero attenuti alle disposizioni impartite con turni di lavoro massacranti. Un aspetto interessante fa riferimento al fatto che Uber partecipava a sanzionare i *riders* e incideva pesantemente sui loro turni gestendo quindi i loro lavoro⁵⁹.

I lavoratori erano inoltre costantemente soggetti a minacce di licenziamento (“grazie e arrivederci” si legge nelle intercettazioni).

Questa situazione aveva integrato sul piano probatorio i gravi indizi, precisi e concordanti tanto da ritenere sussistente il delitto previsto dall’art. 603-*bis* c.p., premessa necessaria per poter valutare la sussistenza dell’attività di agevolazione di un illecito commesso da un soggetto terzo funzionalmente collegato rispetto all’autore della fattispecie qualificata facente capo alla galassia Uber (segnatamente a Uber Italy).

Infatti, il Tribunale ha ritenuto sussistente quantomeno un “omesso controllo da parte della società o una grave deficienza organizzativa sul piano di una reale autonomia rispetto alla casa madre con sede in Olanda, realizzato dalla controllata Uber Italy s.r.l. a favore di tutti i soggetti indiziati dei delitti *ex artt.* 603-*bis* e 648-*bis* c.p. (riciclaggio) che più direttamente gestivano e sfruttavano la pattuglia dei lavoratori a domicilio”⁶⁰. Il Tribunale ritiene pertanto proporzionata la misura dell’art. 34 ed evidenzia che l’amministrazione giudiziaria dovrà essere finalizzata ad analizzare i rapporti esistenti con le altre società della galassia Uber e con i lavoratori operanti nella distribuzione a domicilio per verificare se esistessero altre forme di sfruttamento di lavoratori esterni, verificando del pari l’idoneità dei MOG per prevenire fatti di sfruttamento lavorativo.

Il Tribunale investe dunque l’amministratore della necessità di ricostruire, nella sua relazione, l’assetto societario e i rapporti tra le società del gruppo Uber, nonché la composizione degli organi amministrativi e la politica contrattuale, assicurando la sua presenza nella società al fine di esprimere valutazioni circa l’atteggiamento della società.

L’amministrazione ha come obiettivo quello di dotare l’impresa di presidi interni autonomi idonei a prevenire la consumazione di attività illegali. L’amministrazione, infatti, “secondo un moderno modello ‘prospettico-cooperativo’ di prevenzione della devianza imprenditoriale”, ha il compito di aiutare l’impresa a capitalizzare l’intervento del Tribunale “accompagnando gli organi gestori nell’elaborazione e messa in atto del programma di ri-legalizzazione societaria tipico della misura di prevenzione. Accanto al diritto d’impresa, infatti, esiste il dovere di fare impresa in condizioni virtuose”⁶¹ (“ortopedia imprenditoriale”). Peraltro, questo approccio virtuoso, come si legge dagli atti, potrebbe essere rafforzato per Uber proprio nel rispetto della legalità quale connotato etico distintivo rispetto agli altri *competitors*.

La misura dell’art. 34 è stata revocata⁶² da parte del Tribunale. L’amministratore rileva che l’azienda ha subito un danno reputazionale che ha indotto molti clienti a interrompere le attività negoziali. Essi hanno deciso di riattivare la collaborazione solo dopo numerosi contatti con l’amministratore. L’amministratore evidenzia che l’atteggiamento di Uber Italy è stato sostanzialmente collaborativo nonostante le iniziali difficoltà di contatto con la funzione amministrativa di Uber Italy.

⁵⁵ Ibid., p. 5. Peraltro, nella vicenda, l’amministrazione aveva dovuto confrontarsi con un accordo contrattuale stipulato “per fattori causali che non si è riusciti ad accertare sul piano genetico interno a CEVA (imperizia legale e gestionale dei dipendenti? Strategia aziendale? Fatti di corruzione tra privati?) con il gruppo Mondadori che produceva una perdita per la società amministrata quantificata in circa 1 milione di euro mensili”. La CEVA ha dunque risolto l’accordo che generava perdite mensili di 1 milione di euro, si vedano pp. 5-6.

⁵⁶ Ibid., p. 12. Il provvedimento di revoca peraltro si sofferma sull’aggiornamento sul contenzioso con i lavoratori, p. 13.

⁵⁷ Si veda il provvedimento UBER, cit., p. 8

⁵⁸ Ibid., p. 9.

⁵⁹ Ibid., p. 47. Negli stralci di intercettazioni emerge come “Uber non sia una società che si limita unicamente a fornire servizi tecnologici”, ma gestisce “una propria flotta di ciclofattorini, estranea a quelle dei *fleet partner*, che le permette di offrire anche servizi di consegna”. Si legge inoltre che era sorta una nuova tipologia di rapporto, nota ai fattorini come Uber Flash, che si era andata ad affiancare con quella “diretta” già esistente ed era stata ideata con l’intento di creare un rapporto di collaborazione con delle società di *pony express*, definite *fleet partner*, le quali avrebbero avuto in esclusiva il rapporto con le grandi catene della ristorazione.

⁶⁰ Ibid., p. 57.

⁶¹ Si veda il provvedimento di revoca del caso Uber 3.3.2021, n. 31, p. 7.

⁶² La revoca del caso Uber è del 3.3.2021.

Tra gli interventi di risanamento è possibile citarne alcuni. In primo luogo, si è individuata una risorsa dedicata all'*audit* interno, dotando l'organismo di vigilanza di oggettività terzietà. In secondo luogo, si è valorizzata la volontà della società di recepire i MOG in costruzione, che prima dell'intervento del Tribunale, si badi bene, la Uber Italy non aveva mai adottato⁶³. In terzo luogo, l'amministrazione ha dato vita a tutta una serie di attività collaterali, come incontri con i sindacati e con l'associazione dell'industria del food delivery italiana per una condivisione delle problematiche generali del settore stante l'incertezza normativa della contrattualistica. La revisione dei contratti ha, infatti, creato alcune problematiche dovute all'inquadramento dei *riders* nella categoria dei lavoratori autonomi⁶⁴. Tra queste attività è importante segnalare anche la stipula di ben 20 protocolli per il contrasto al caporalato, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo nel settore del delivery food ai quali hanno partecipato anche il Tribunale e la Procura di Milano.

4.1.3 Il caso BRT

Nella proposta, da parte della Procura di Milano, di adozione del provvedimento di amministrazione giudiziaria il PM evidenziava il meccanismo fraudolento relativo ai meri serbatoi di manodopera e al carosello delle cooperative cui prima abbiamo fatto cenno⁶⁵. In questo contesto, la società committente, azienda leader nella logistica, abusava dei benefici offerti dal sistema illecito, neutralizzando il proprio cuneo fiscale mediante l'esternalizzazione della manodopera e di tutti gli oneri connessi⁶⁶. Di conseguenza essa utilizzava fittizi contratti d'appalto per prestazioni di servizi che dissimulavano l'unico reale oggetto del negozio e cioè la mera somministrazione di personale effettuata in violazione della relativa normativa. La frode, nella ricostruzione della Procura, si articolava pertanto nella presenza: di società serbatoio costituite sotto forma di cooperative o società di capitali le quali, avvicinandosi nel tempo, si trasferivano la manodopera (cd. "transumanza dei lavoratori") omettendo sistematicamente il versamento dell'IVA; di società filtro che rifatturavano le asserite prestazioni ai committenti o a ulteriori filtri per ostacolare i controlli; e di società committenti che simulavano la stipula dei contratti di appalto a basso costo con la società filtro, risparmiando i costi del lavoro e esternalizzando tutte le dinamiche tipiche delle relazioni industriali.

Come abbiamo evidenziato, questo modello consentiva gravi condotte di sfruttamento dei lavoratori e integrava svariati reati tributari. Inoltre, spesso le cooperative dopo che erano stati pagati i lavoratori venivano svuotate e il denaro veniva veicolato in paradisi fiscali. Per questo, nel caso BRT, la Procura ha contestato anche i delitti di autoriciclaggio e riciclaggio.

La denuncia nel presente caso viene sporta da una sindacalista della Filt CGIL che lamenta varie situazioni di sfruttamento di manodopera. BRT aveva un penetrante controllo sui lavoratori poiché, da un lato, esercitava un pervasivo potere sanzionatorio su di essi; dall'altro, beneficiava del meccanismo dei c.d. finti padroncini, i quali erano dei lavoratori formalmente dipendenti da BRT ai quali la società proponeva di acquisire il furgone, con conseguente versamento di una rilevante somma iniziale e detrazioni mensili per la rata del veicolo, le spese per l'assicurazione, il carburante e così via.

I turni di lavoro erano massacranti e spesso caratterizzati da pagamento a cottimo, senza sottoposizione dei lavoratori a visite mediche o a corsi di formazione, nonché senza il pagamento delle ferie.

Dalla ricostruzione emerge anche che in caso di infortuni sul lavoro BRT evitava di chiamare l'ambulanza e che l'infortunato veniva portato in ospedale da una persona di fiducia⁶⁷.

Grazie alle indagini della Procura, veniva avviato un procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti della BRT e venivano emessi due sequestri preventivi in relazione alla contestazione di reati tributari e della colpa di organizzazione prevista dal d.lgs. 231/2001.

Dalle indagini emergeva inoltre l'omesso controllo da parte di BRT sulle condizioni dei lavoratori assunti dalle società fornitrici, favorendo lo sfruttamento di lavoro a vantaggio delle società serbatoio e della società filtro.

Sulla base di questi elementi la Procura aveva chiesto l'amministrazione giudiziaria di BRT rilevando come essa si avvallesse di numerose imprese fornitrici in cui si realizzavano fenomeni di caporalato.

Come emerge anche dalle valutazioni del Tribunale, la condotta di BRT, pertanto, integrava gli estremi della condotta agevolatrice perché si avvaleva massicciamente dei serbatoi di personale dando vita a un fenomeno di *de-coupling* organizzativo (disaccoppiamento) in forza del quale accanto alla struttura formale dell'organizzazione si sviluppava un'altra struttura informale. Questo meccanismo creava una "normalizzazione della devianza"⁶⁸. Infatti, i serbatoi venivano poi svuotati attraverso condotte riciclatorie nonché di agevolazione di fenomeni di sfruttamento lavorativo.

Nel provvedimento si evidenzia come non basta, in casi del genere, sostituire i vertici, poiché essi si caratterizzano da una complessiva cultura di impresa, radicata in convenzioni anche tacite all'interno della persona giuridica. L'omesso controllo si realizzava, infatti, sia rispetto alla sola formale regolarità fiscale e contributiva delle società con cui venivano stipulati nel tempo i contratti di appalto sia con riferimento al controllo delle condizioni di lavoro e salariali della manodopera.

Nel provvedimento di applicazione dell'art. 34, pertanto, il Tribunale applica l'amministrazione giudiziaria richiedendo, come di consueto, l'esame dell'assetto sociale e dell'organigramma della società, nonché l'esame dei MOG 231⁶⁹.

Non è noto al laboratorio se vi sia stata la revoca o meno della misura.

4.2 Il settore della distribuzione e dell'agricoltura

4.2.1 Il caso Esselunga

Il caso Esselunga riguarda un sistema di sfruttamento della manodopera perpetrato tramite appalti di manodopera a cooperative, consorzi e altre società (c.d. serbatoi di manodopera) che nascevano e morivano in breve tempo, lasciando debiti e costringendo gli operai a spostarsi da una società all'altra per mantenere il lavoro. Oltre alla somministrazione illecita di manodopera, tale meccanismo ha portato anche a una frode sull'IVA, per la quale la Procura ha richiesto il sequestro preventivo di 48 milioni di euro.

Il caso è piuttosto interessante poiché a seguito della richiesta della Procura di Milano⁷⁰, la difesa di Esselunga aveva depositato una memoria nella quale si dava atto della predisposizione immediata di una serie di misure di risanamento aziendale. In particolare, aveva consentito la stabilizzazione di 5.718 lavoratori, internalizzandone direttamente 2.812; aveva effettuato 65 cambi appalto; aveva pagato una somma di circa 47 milioni all'Agenzia delle Entrate; aveva versato ulteriori 5 milioni di euro per regolarizzare la propria posizione fiscale per l'anno 2023; si era impegnata a pagare all'INPS la somma di circa 20 milioni di euro a seguito della definitività delle contestazioni e aveva infine adottato un piano rimediabile, il cui costo – al netto della internalizzazione di cui si è detto – si aggirava intorno ai 50 milioni di euro.

È significativo come la Procura, considerato il raggiungimento degli obiettivi cui si sarebbe arrivati attraverso l'applicazione dell'art. 34, abbia richiesto la revoca della richiesta di applicazione della misura. Altrimenti opinando, la misura avrebbe natura esclusivamente punitiva e non propriamente preventiva. Alla luce di tali risultanze e dando di fatto atto del risanamento cui la misura sarebbe stata volta, il tribunale dichiarava il non luogo a provvedere⁷¹ sulla richiesta del PM disponendo l'archiviazione della procedura.

63 Sono interessanti gli interventi anche a livello organizzativo. Uber ha infatti, in primo luogo, ceduto il ramo d'azienda del *delivery food* da Uber Italy SRL a Uber Eats Italy Srl sul presupposto che di fatto il traghettamento al nuovo modello di *business* era avvenuto prima del provvedimento di applicazione dell'art. 34 riflettendo, quindi, l'opportunità di concentrare i servizi di *food delivery*, *marketing* e supporto all'interno. Inoltre l'amministrazione, a seguito di una mappatura dell'azienda, ha attuato misure volte alla strutturazione dell'assetto organizzativo interno attraverso la nomina del rappresentante legale, di una società di revisione per la revisione legale dei conti, di un sindaco unico per le attività di gestione e di vigilanza. Inoltre si è iniziata ad attuare una gestione diretta dei rapporti col corriere.

64 In ogni caso, il contratto collettivo ha fornito delle prescrizioni utili per innalzare alcune soglie di tutela dei *riders*: si pensi alla previsione di criteri minimi per la determinazione del compenso parametrati alla distanza della consegna, al tempo stimato per lo svolgimento della consegna, alla fascia oraria, alle condizioni metereologiche, nonché alle coperture assicurative. Viene inoltre previsto un compenso minimo di 10 euro lordi l'ora per la consegna qualificata da aggiunte in relazione ai parametri di tempo e di luogo durante i quali avviene la consegna.

65 Si veda il provvedimento BRT, p. 3.

66 Ibid., p. 4.

67 Ibid., p. 44.

68 Ibid., p. 7

69 Per approfondimenti si veda p. 63 del provvedimento BRT.

70 La richiesta di applicazione dell'art. 34 da parte della Procura è del 31 marzo 2023.

71 Il provvedimento è del 6 settembre 2024.

4.2.2 Il caso Spreafico

Il caso origina da attività di polizia giudiziaria svolte nell’ambito di un procedimento penale in seguito a delle notizie diffuse da alcuni quotidiani di Lecco in merito alle condizioni lavorative dei dipendenti di una cooperativa e di una società incaricate del servizio di logistica, movimentazione e lavorazione della frutta presso la società Spreafico Spa. Vi era, infatti, uno stato di agitazione sindacale causato dal mancato rispetto di accordi siglati con la rappresentanza sindacale. Il rappresentante dei COBAS infatti denunciava l’applicazione di un contratto multi-servizi/pulizia di livello 1, il più basso e mal pagato e non adeguato alle mansioni effettivamente svolte. Quello che emerge è l’esistenza, ancora una volta, di serbatoti di manodopera a basso costo per svariati committenti, tra cui Spreafico. Questa è un’azienda agricola che si occupa di più fasi del ciclo produttivo, dalla coltivazione, alla pulitura, alla distribuzione del prodotto. Le irregolarità rilevate riguardano il settore della logistica. Questo caso viene comunque considerato l’unica applicazione della misura di prevenzione dell’art. 34 Codice antimafia all’agricoltura perché, ai sensi dell’art. 2135 c.c., vanno incluse nel settore agricole anche tutte quelle attività logistiche e “industriali” che sono eseguite direttamente dal coltivatore del fondo, come “attività connesse”. In particolare, Spreafico Spa otteneva manodopera a prezzi vantaggiosi e altamente concorrenziali in quanto in evasione d’imposta. I consorzi, dopo aver ottenuto l’appalto dai committenti, provvedevano a sub-appaltare le proprie commesse alle cooperative. Venivano poi utilizzate le cooperative che erano soggetti giuridici di comodo utilizzati come serbatoi di forza lavoro che eseguivano materialmente i lavori fatturando ai consorzi (attraverso IVA a debito). Le “società cartiere” emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle cooperative⁷². Tale fenomeno fraudolento oltre a dare vita a evasione fiscale e cicli di false fatturazioni, metteva in luce condizioni lavorative gravose rispetto alle quali i lavoratori avevano effettuato svariate proteste. Infatti, i lavoratori erano costretti a lavorare sotto minaccia di licenziamento nel caso in cui avessero avanzato richieste per il riconoscimento dei loro diritti, tanto da condurre a episodi di violenza fisica nei confronti di una vittima che – in pausa – stava pregando. Come emerge dalle indagini della Procura, i contratti da 40 ore settimanali schermavano molte più ore che potevano raggiungere anche le 250 mensili. La maggior parte dello straordinario veniva pagato in nero e talvolta non veniva pagato. Inizialmente, non veniva retribuita neanche la malattia⁷³. Il Tribunale accerta anche la sussistenza dello stato di bisogno dei lavoratori. È noto, infatti, che la giurisprudenza non richiede che lo stato di bisogno del lavoratore venga integrato da uno stato di necessità tale da eliminare in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, ma piuttosto si caratterizza per una situazione di grave difficoltà tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni svantaggiose. Nel provvedimento emerge come la Spreafico, azienda familiare ma di dimensioni considerevoli, fosse consapevole dello sfruttamento attraverso un sistema di appalto di manodopera. Questo aspetto è dimostrato dal fatto che interveniva spesso nella gestione, anche attraverso direttive specifiche ai lavoratori. Nel ritenere, pertanto, proporzionata l’adozione dell’amministrazione giudiziaria, viene richiesta all’amministratore nominato una mappatura della società, la revisione dei contratti e la valutazione dell’atteggiamento con il quale la società adotta le misure di risanamento successivamente al provvedimento. L’art. 34 è stato poi revocato⁷⁴. L’amministratore evidenzia che a seguito dell’applicazione della misura vi erano stati alcuni problematici rapporti con i clienti a causa dell’impatto mediatico della misura di prevenzione accompagnata da una modifica peggiorativa del *rating* di affidabilità attribuito alla società. Nonostante dalla relazione dell’amministratore emergesse che la società non avesse ancora attuato cambiamenti strutturali negli organi societari, il Tribunale aveva valorizzato l’incarico attribuito a una società per un’attività suddivisa in fasi e descritta dall’amministratore. Inoltre, l’amministratore indica le attività ancora da attuare tra cui il processo di internalizzazione anche parziale della forza lavoro in appalto, da valorizzare, considerata l’esperienza lavorativa consolidata maturata dai lavoratori.

72 Si veda il provvedimento applicativo del caso Spreafico, p. 6.
73 Ibid., p. 13.
74 Il provvedimento di revoca del caso Spreafico è stato emesso in data 13 luglio 2022.

I primi rimedi adottati sono stati l’aggiornamento del MOG 231 attraverso l’affidamento dell’incarico a un consulente esterno. Non erano infatti presenti i principi di comportamento a presidio del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come – tra le altre problematiche – erano assenti i protocolli di controllo generali o dei rischi. In secondo luogo è stata affidata a uno studio la redazione di nuovi contratti di appalto modulabili con riferimento alle peculiarità di ciascun rapporto. In terzo luogo si è dato avvio a una procedura di accreditamento dei fornitori nonché a interventi di introduzione di una nuova funzione di *compliance* e *internal audit*⁷⁵. Inoltre sono stati sostituiti il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza. Il Tribunale dà atto alla società di aver avviato una radicale trasformazione che ha consentito di avviare una cultura della compliance tale da giustificare la revoca della misura.

4.3 Il settore della moda di lusso

Nell’ambito delle complesse indagini relative al settore della moda di lusso sussistono alcuni aspetti comuni che meritano di essere evidenziati. Si tratta, in particolare, del collegamento tra grandi aziende del mondo del lusso e i laboratori cinesi con l’obiettivo di abbattere i costi e massimizzare i profitti attraverso l’elusione di norme penali giuslavoristiche. Tra gli aspetti comuni si può far riferimento all’utilizzo di manodopera irregolare e clandestina, al transito degli stessi soggetti irregolari da un opificio all’altro e alla presenza del medesimo committente della produzione in subappalto. Lo schema del meccanismo di sfruttamento lavorativo si strutturava sulla base di case di moda che affidavano, mediante contratti di appalto, l’intera produzione a società committenti terze, con completa esternalizzazione dei processi produttivi. L’azienda appaltatrice delle case di moda disponeva soltanto nominalmente di adeguata capacità produttiva potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell’intera linea ed in particolare. Tali aziende potevano competere sul mercato solo esternalizzando le commesse ad opifici cinesi riuscendo, così, ad abbattere i costi grazie all’impiego di manodopera irregolare e clandestina. I conduttori di fatto dei laboratori cinesi: a) reclutavano di connazionali stretti nella morsa della clandestinità e comunque nella ridotta possibilità di emancipazione nel territorio italiano; b) spesso ricevevano istruzioni sulla produzione direttamente dalla società appaltatrice⁷⁶. La cultura di queste imprese, pertanto, risultava gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvaleva e che ha favorito la perpetuazione degli illeciti. Come abbiamo già rilevato, la cultura d’impresa si riferisce al processo di *decoupling* organizzativo in forza del quale in parallelo alla struttura formale dell’organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali, si sviluppa un’altra struttura informale volta a seguire le regole dell’efficienza e del risultato. Si legge nei provvedimenti, ad esempio, che “la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse in quanto considerate normali”⁷⁷.

4.3.1 Il caso Alviero Martini

Per quanto concerne il caso di Alviero Martini dalle indagini della Procura di Milano emerge che la società esternalizzava al 100% tutta la linea di moda e, in questo contesto, non aveva predisposto i MOG 231 né le autorizzazioni al subappalto poiché la produzione veniva effettuata in autonomia dalla ditta fornitrice del brand. Gli opifici interessati dalle ispezioni erano 4 per la produzione di borse e marsupi, scarpe, e cinture e si caratterizzavano per condizioni lavorative assolutamente degradanti.

75 Si veda il provvedimento di revoca della misura dell’art. 34 nel caso Spreafico, p. 7.
76 Si veda il provvedimento Alviero Martini, p. 3.
77 Si veda ancora il provvedimento Alviero Martini, p. 4.

In particolare, dagli accertamenti svolti nel primo opificio emergeva che la Alviero Martini aveva un accordo verbale con una società fornitrice diretta del brand, la quale dava la commessa alla produzione a un'altra società senza contratto scritto che, a sua volta pagava l'opificio cinese per il singolo prodotto.

I prodotti venivano pagati dalla ditta con la commessa alla produzione a un prezzo infinitamente più basso rispetto a quello che Alviero Martini poi commercializzava. Parliamo, per esempio, di 18-20 euro a borsa o 12-13 euro a marsupio dove la ditta con la commessa guadagnava circa 2/3 euro a pezzo con emissione di fattura falsa.

Peraltro, i lavoratori dimoravano spesso negli stessi ambienti di lavoro. Tenzialmente non erano regolari sul territorio e solo in casi marginali venivano regolarmente assunti. Dalle verifiche all'interno degli opifici emergeva che venivano addirittura rimossi i dispositivi di sicurezza dai macchinari per aumentare la velocità delle operazioni⁷⁸. Non venivano effettuate la formazione al lavoro o la visita medica e non venivano versati i contributi all'INPS o all'INAIL, o adottate le misure di protezione dagli agenti chimici perché tali sostanze non venivano riposte in locali o armadietti che limitassero il rischio di incendio. In uno degli opifici, peraltro, era avvenuto un incidente mortale sul lavoro ed era stato camuffato lo status di lavoratore in nero con invio di modello telematico di assunzione al centro per l'impiego e all'INPS nella stessa mattina subito dopo l'infortunio.

Dagli esiti ispettivi sul secondo laboratorio emergeva che l'Alviero Martini aveva un contratto di appalto per la produzione di scarpe da donna con un calzaturificio cinese che produceva tomaie per suo conto in assenza di qualsiasi contratto e senza autorizzazione al subappalto.

I lavoratori cinesi che producevano scarpe lavoravano a cottimo e venivano pagati circa 1,25 a tomaia prodotta, quindi 2,50 euro a coppia. In un giorno di lavoro riuscivano a produrre in media 20-25 paia di scarpe. Le ore dichiarate di lavoro, peraltro, erano molto inferiori a quelle effettive, come si ricava dal calcolo dei numeri dei pezzi lavorati.

Peraltro, la Procura dimostra, in questo come in altri casi, la quantità delle ore di lavoro effettuate – anche notturne – e la presenza dei lavoratori nei dormitori attraverso gli accertamenti sulle curve di carico elettriche, tali da denotare la costante disponibilità dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne poi il terzo opificio che produceva scarpe, le condizioni di lavoro non erano dissimili: lavoratori in nero, senza permesso di soggiorno, che vivevano in loculi senza aria né luce con posti letto antigienici.

Infine, la Procura ha ispezionato un opificio cinese deputato al confezionamento di cinture (peraltro collegato a un altro opificio, poiché la coniuge del titolare si riciclava come dipendente di tale opificio e titolare di un altro). Le condizioni di lavoro degradanti erano analoghe e lo schema produttivo simile. Alviero Martini faceva riferimento a una ditta che confezionava cinture per vari brand dell'alta moda che era l'unica fornitrice accreditata per la produzione di cinture Alviero Martini⁷⁹ che poi si avvaleva per l'assemblaggio e il confezionamento dei due opifici cinesi. Come è agevole notare, la logica di tale complesso sistema di esternalizzazione della produzione era quello della massimizzazione dei profitti a danno dei lavoratori che, per la loro condizione di fragilità, non riuscivano a inserirsi nel mercato in quanto clandestini e, quindi, senza possibilità di regolarizzazione.

Il Tribunale ritiene che emerga, pertanto, dagli atti la condotta agevolatrice dell'Alviero Martini poiché la detta società non aveva mai verificato l'effettiva capacità imprenditoriale delle appaltatrici, non avevano effettuato *audit* per verificare le condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro e, addirittura, pur venuta a conoscenza in taluni casi di esternalizzazioni produttive non aveva mai richiesto formalmente la verifica della catena dei subappalti né tantomeno aveva fatto formale richiesta di autorizzazione alla concessione dei subappalti⁸⁰.

Di fatto, rileva la Procura⁸¹, la Alviero Martini aveva omesso qualsiasi controllo sulla catena produttiva e vi era l'assenza dei MOG 231. Tali situazioni avevano agevolato la commissione di fenomeni riconducibili all'art. 603-*bis* c.p. Il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, applica quindi la misura dell'amministrazione giudiziaria poiché emerge la realizzazione da parte dei quattro titolari delle ditte cinesi delle condotte illecite riconducibili al reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. Se è vero, come precisa il Tribunale di Milano, citando la giurisprudenza di legittimità, che la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio

⁷⁸ Ibid., p. 8.

⁷⁹ Si veda *ibid.*, p. 21.

⁸⁰ Ibid., p. 23.

⁸¹ Ibid., p. 23.

nazionale accompagnata da disagio o bisogno non integra di per sé il reato, esistono nel presente caso gli indici di sfruttamento: condizioni abitative degradanti e pericolose per la salute e sicurezza con macchinari a cui erano stati tolti i dispositivi di sicurezza e la presenza dei dormitori faceva sì che i lavoratori fossero in una condizione di particolare fragilità perché erano sempre a disposizione del datore di lavoro e costantemente sorvegliati.

La fragilità dei lavoratori era dovuta anche alla loro condizione di bisogno⁸², anche in considerazione del fatto che la comunità cinese è una comunità che, a parere del Tribunale, presenta delle chiusure nei confronti dello Stato ospitante. Infatti, alcuni soggetti, nonostante la presenza sul territorio da molto tempo, non parlavano bene la lingua italiana, sicché gli stessi si trovavano in condizione di difficile emancipazione e inserimento sociale e, dunque, in sostanza erano “costretti o fortemente condizionati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose che si traduc[evano] in un vero e proprio sfruttamento”⁸³. Peraltro, spiega il Tribunale, è noto nella giurisprudenza della Suprema Corte che gli indici di sfruttamento possano essere presenti anche per un solo lavoratore, “purché vi sia la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento che deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore”⁸⁴.

Provato lo sfruttamento lavorativo per gli opifici cinesi, il Tribunale ritiene sussistente l'attività agevolatoria da parte dell'Alviero Martini. Infatti, l'azienda esternalizzava, come abbiamo precisato, tutta la produzione e non aveva mai redatto i modelli organizzativi e gestionali 231. Il meccanismo, precisa il Tribunale, è stato “colposamente alimentato dalla società che non ha mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione” e comunque non ha mai effettuato ispezioni o *audit* per appurare in concreto le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro e questo “neppure quando in epoca recente la Alviero Martini è venuta a conoscenza della esternalizzazioni produttive”⁸⁵. Anche in tale frangente, è opportuno ribadirlo, “la società non ha mai richiesto formalmente la verifica della catena dei sub-appalti, né mai fatto formale richiesta di autorizzazione alla concessione di sub-appalti, né effettuato altri accertamenti”⁸⁶.

La condotta agevolatoria, nella ricostruzione del Tribunale, è dunque connessa in modo “strutturale ed endemico all'organizzazione della produzione da parte della società Alviero Martini”⁸⁷ nonché funzionale alla massimizzazione dei profitti e si presenta come una condotta stabile e perdurante nel tempo.

Non c'è dubbio⁸⁸ che la Alviero Martini non abbia mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società e che sia rimasta inerte pur venendo a conoscenza delle esternalizzazioni con ciò integrandosi il profilo soggettivo previsto dall'art. 34 riguardante il rimprovero quantomeno colposo.

Analoghe a quelle dei casi precedenti sono le disposizioni che il Tribunale fornisce all'amministratore giudiziario: esame dell'assetto societario, revisione dei contratti con le fornitrici e valutazione dell'atteggiamento della società. La misura risulta proporzionata proprio nell'ottica di garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali.

Il provvedimento di applicazione dell'art. 34 è stato revocato⁸⁹ poiché dalle relazioni degli amministratori emergeva una presa di coscienza delle criticità che ha mostrato una fattiva collaborazione della società⁹⁰. Questo dato è significativo specie se si considera che la Alviero Martini è stata la prima società nel settore della moda a essere oggetto di un provvedimento *ex art.* 34. Gli amministratori hanno dato atto dell'esecuzione delle prescrizioni previste dal programma⁹¹: sono stati predisposti e adottati i MOG 231, con particolare attenzione alla valutazione di idoneità a prevenire i reati di cui all'art. 603-*bis* c.p.; è stato nominato l'organismo di vigilanza ed è stato attuato un meccanismo di revisione del collegio sindacale.

⁸² Ibid., p. 24 dove si cita la sentenza Cass, Sez. IV, del 16.3.2021, n. 24441. Lo stato di bisogno non deve essere uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose

⁸³ Ibid., p. 25.

⁸⁴ Ibid., p. 25 dove si cita Cass., Sez. IV, del 11.11.2021, n. 45615.

⁸⁵ Ibid., p. 30.

⁸⁶ Ibid., p. 30.

⁸⁷ Ibid., p. 30.

⁸⁸ Ibid., p. 30.

⁸⁹ Il provvedimento di revoca è del 17.10.2024, n. 127.

⁹⁰ Ibid., p. 6.

⁹¹ Ibid., p. 7.

In generale, poi, è stata revisionata la politica contrattuale nei confronti delle società appaltatrici terze nonché una revisione dell’organigramma e dell’assetto organizzativo. Sono inoltre stati introdotti i presidi interni e le metodologie di controllo per garantire efficacia e terzietà delle funzioni aziendali⁹².

I primi rimedi adottati hanno fatto riferimento a moduli per la *compliance*, anche attraverso conferimento di incarico a uno studio specializzato, che includevano non solo i citati modelli organizzativi e la revisione degli organismi societari ma anche meccanismi di valutazione del *risk assessment* e *gap analysis*. Inoltre, si sono introdotti modelli di qualifica e gestione dei fornitori⁹³ e *due diligence* per verificarne l’affidabilità, nonché controlli sulla filiera e sulla *supply chain* collegata.

Nell’ambito dei meccanismi di compliance e *internal audit*, nel provvedimento si rileva che la ditta aveva interrotto i rapporti con l’azienda appaltatrice.

Inoltre si legge che sono state portate avanti svariate verifiche di integrità⁹⁴, in ambito giuslavoristico e previdenziale, fiscale, di tutela della salute e sicurezza nonché in tema di indicatori c.d. *Fraud e Credit&Finacial* che gli amministratori hanno proposto di inserire per individuare in anticipo alcune situazioni potenzialmente problematiche. Si pensi all’opportunità di individuare quegli appaltatori (fornitori) che non producono direttamente i prodotti finiti poiché vengono sub-appaltati in quanto questi sono procurati mediante contratti di subappalto. Sul punto, rilevano gli amministratori che la presenza, a esempio, di subfornitori non è di per sé condotta vietata o illegittima, ma che questa circostanza deve essere esplicitata affinché l’appaltante possa compiere gli opportuni controlli su tutta la filiera.

Il Tribunale, dunque, ritiene che le conclusioni del PM e della difesa meritino accoglimento e che la misura dell’art. 34 possa essere revocata. Deve infatti prendersi atto della reazione totalmente positiva della società Alviero Martini che ha preso l’applicazione della misura come un’occasione “di miglioramento e di rinnovamento, riscoprendo ed adottando iniziative importanti, in condivisione con gli amministratori giudiziari, nella prospettiva di prevenire il ripetersi di fenomeni come quelli che hanno dato origine all’amministrazione giudiziaria”⁹⁵. La società ha dato infatti vita in breve tempo a un piano di *compliance* in condivisione con gli amministratori, il tutto senza che vi fossero ripercussioni negative sul fatturato della società⁹⁶.

4.3.2 Il caso Armani

Analogamente al caso Alviero Martini, nel caso Armani vengono riscontrati dei meccanismi che favoriscono lo sfruttamento lavorativo: assenza di modelli 231, di *audit* interni e modelli di *decoupling*.

In particolare, nel provvedimento si evidenzia che la Giorgio Armani Operations Spa (GAO), del gruppo Armani, aveva il compito di progettare e industrializzare la collezione di moda e accessori. La produzione veniva ceduta alla committente Giorgio Armani Spa che ne curava la distribuzione e la vendita.

La Armani Operations si avvaleva di due società per la realizzazione di prototipi e campionari e per la successiva produzione in serie del prodotto, sia esso di tipo stagionale che ripetitivo. Il punto critico⁹⁷ è dato proprio dall’appalto di produzione in serie, in quanto le predette società appaltatrici non erano dotate di una struttura imprenditoriale adeguata a tale tipo di produzione ovvero di appositi reparti produttivi con operai e macchinari idonei. La loro capacità imprenditoriale era calibrata sulla creazione del prototipo e dei campionari, modelli che poi saranno industrializzati da soggetti terzi individuati dalle stesse società appaltatrici che, per massimizzare il loro profitto, imponevano condizioni economiche capestro⁹⁸.

⁹² Per tutte le misure adottate si veda p. 7 ss.

⁹³ Per approfondimenti si veda la revoca del provvedimento Alviero Martini, p. 14 ss. Si fa riferimento al processo di qualificazione dei fornitori organizzato in fase di qualifica, fase di contrattualizzazione e fase di monitoraggio, fasi che si differenziano poi a seconda che i fornitori vengano dall’Italia o dall’estero.

⁹⁴ Ibid., p. 16 ss.

⁹⁵ Ibid., p. 22.

⁹⁶ Gli amministratori evidenziano, infatti, che c’è stata una permutazione qualitativa, le vendite in Italia sono state in calo, però il franchising Italia è stato in crescita, così come le vendite estere, si veda il provvedimento di revoca della Alviero Martini, p. 23.

⁹⁷ Si veda il provvedimento applicativo del caso Armani, cit., p. 22.

⁹⁸ Ibid., p. 22.

Il sistema della filiera produttiva includeva, come nel caso precedente, gli opifici cinesi che nel caso di specie erano tre pelletterie. Nella prima pelletteria (che aveva come committente un’ulteriore azienda fornitrice di Armani) erano stati rinvenuti tre lavoratori con un contratto part-time di 4 ore, ma che in realtà svolgevano più ore come risulta da un quadernone rinvenuto all’interno del laboratorio dove erano riportate le ore per singolo dipendente che raggiungevano anche le 10 ore lavorative al giorno. A conferma di ciò, la Procura aveva accertato un innalzamento del consumo energetico.

Le condizioni lavorative erano caratterizzate da particolare sfruttamento: venivano infatti rimossi i dispositivi di sicurezza nei macchinari per aumentarne la produttività, non erano state adottate misure per la protezione dagli agenti chimici, non erano presenti gli estintori, e i lavoratori non erano stati sottoposti a visite mediche e alla formazione. I lavoratori spesso dimoravano in condizioni abitative assolutamente precarie e in zone contigue all’ambiente di lavoro.

Gli altri due opifici versavano in condizioni assolutamente analoghe. La committente lavorava con contratti stagionali con la Armani e non aveva l’organizzazione d’impresa idonea ad evadere la commessa ricevuta essendo sprovvista sia di un reparto di produzione sia di personale e di macchinari adatti⁹⁹.

La Armani Operations aveva effettuato un *audit* nel quale comunque l’auditore aveva accertato una serie di carenze dell’azienda (relative al piano d’emergenza, alla verifica della messa a terra dell’edificio, alla valutazione del rischio chimico) e non aveva accertato un requisito centrale per ottemperare alle obbligazioni commerciali e cioè che la società appaltatrice avesse un reparto di produzione¹⁰⁰.

Nelle conclusioni il PM aveva accertato la sussistenza dei presupposti del reato previsto all’art. 603-*bis* c.p.: violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sottoposizione dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti, orari di lavoro difformi rispetto a quelli previsti contrattualmente, retribuzione nettamente inferiore a quella prevista dai CCNL artigiano-tessili. Dalle dichiarazioni degli operai emergeva infatti che le paghe si attestavano sui 2/3 euro orari, sotto il minimo etico. Il PM evidenzia infatti che “a nulla valgono i codici etici, i modelli di gestione e controllo, le certificazioni di sostenibilità quando, per il raggiungimento del maggior profitto al più basso costo possibile, si consente la creazione di un sistema produttivo a valle della catena che si basa su una produzione con forza lavoro in condizione di sfruttamento”.

Per questi motivi il Tribunale evidenzia che la ricostruzione della vicenda fa emergere da parte dei titolari degli opifici cinesi le condotte illecite riconducibili al reato di cui all’art. 603-*bis* c.p. nonché lo stato di bisogno, poiché essendo cittadini extracomunitari si trovavano in una condizione di difficile emancipazione e inserimento sociale ed erano dunque costretti o comunque “fortemente condizionati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose che si traduc[evano] in un vero e proprio sfruttamento”¹⁰¹. Inoltre, al chiaro fine di abbattere i costi del lavoro venivano completamente evase le imposte dirette relative al costo dei dipendenti nonché i costi relativi alla sicurezza. Il pericolo per la sicurezza dei lavoratori era poi accresciuto dalla rimozione di dispositivi di sicurezza dalle macchine (incollatrici, fustellatrici, tingibordo, macchine da cucire e adesivatrici) oltre che dalla completa assenza degli estintori e l’omessa revisione degli stessi e la non corretta custodia dei materiali infiammabili¹⁰². In questo contesto la GAO ha messo in atto un’attività agevolatoria. Infatti, dalle risultanze investigative emergeva che la produzione dei beni di lusso fosse affidata alle due società appaltatrici, con le quali la GAO aveva sottoscritto contratti generali per la fornitura dei prodotti senza possibilità di sub-appaltare la produzione. Ciononostante, questi beni erano concretamente prodotti da ditte diverse e segnatamente dagli opifici cinesi ora menzionati. Il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla società che non ha mai verificato, come abbiamo precisato, la reale capacità imprenditoriale delle appaltatrici alle quali affidare la produzione. Va rilevato, infatti, che l’incarico del controllo di qualità del prodotto si recava tutti i mesi presso uno degli opifici, di conseguenza – rileva il Tribunale – “appare piuttosto sconcertante che non sia stata avviata alcuna verifica sull’impiego del laboratorio tanto più considerate le evidenze fattuali concernenti i luoghi di lavoro, i macchinari, il personale addetto”.

⁹⁹ Si veda il provvedimento di applicazione dell’art. 34 nel caso Armani, p. 14.

¹⁰⁰ Ibid., p. 15.

¹⁰¹ Ibid., p. 24.

¹⁰² Ibid., p. 25.

La condotta agevolatoria, pertanto, era connessa in modo “endemico all’organizzazione della produzione” da parte della Giorgio Armani Operations ed era “funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori”. Si presenta infatti, afferma il tribunale, come una “condotta continuativa e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla norma”¹⁰³, considerato che la società non aveva mai effettivamente controllato la catena produttiva.

Il Tribunale, come di consueto, all’atto della nomina dell’amministratore gli ha indicato di analizzare l’assetto della società, con particolare riferimento ai modelli 231, nonché di revisionare tutti i contratti con le fornitrici verificando la corretta osservanza delle regole.

Anche nel caso Armani il Tribunale è giunto, a seguito della ri-legalizzazione della società, alla revoca¹⁰⁴ della misura. Infatti, la GAO ha attuato il programma prescrizionale: revisione dei MOG, dei contratti di fornitura, delle procedure di accreditamento dei fornitori, nonché dell’organizzazione aziendale. I risultati sono stati raggiunti, peraltro, in breve tempo. Si pensi al significativo rafforzamento della selezione dei (sub)fornitori sia per il c.d. commercializzato che per il c.d. industrializzato attraverso una procedura *on-boarding*. Si tratta, in particolare, di una procedura di monitoraggio dei fornitori attraverso una valutazione dei subfornitori, con somministrazione di un questionario, *audit* di sostenibilità e meccanismi di *follow-up*. Strettamente funzionale alla piena efficienza del sistema di selezione e qualifica iniziale dei (sub)fornitori e di monitoraggio continuativo degli stessi è stata l’implementazione di una innovativa piattaforma *software* con funzionalità di tracciabilità del ciclo produttivo, di *audit* (incluse le azioni rimediali) e di *risk management*, per la gestione nel lungo periodo dei rischi correlati alla *supply chain*¹⁰⁵.

Infine, sono state effettuate tutta una serie di attività volte al rafforzamento dell’assetto organizzativo (collegio sindacale e aggiornamento delle condizioni generali di contratto).

Il Tribunale, alla luce delle risultanze processuali, ritiene che la misura possa essere revocata poiché la progressiva opera di contenimento del rischio di “comportamenti devianti o anche soltanto inappropriati ha raggiunto un livello spiccatamente alto, realizzando appieno ed esaurendo le finalità proprie della misura di prevenzione”¹⁰⁶. Nel provvedimento di revoca si dà, infatti, atto che la società ha dimostrato una profonda comprensione della *ratio* della misura “intesa, dopo un momento di inevitabile contraccolpo, come un’occasione per dotarsi di strumenti di cabotaggio interno, volti ad evitare la reiterazione di vicende analoghe e di riscoperta di una cultura della legalità estesa a tutta la catena produttiva”¹⁰⁷.

4.3.3 Il caso Dior

Il caso Dior non è diverso dagli altri casi che si sono verificati nel settore della moda di lusso. La Procura ha accertato la sussistenza degli elementi costitutivi dell’art. 603-*bis* c.p. negli opifici cinesi a valle della filiera produttiva. Nel primo opificio venivano impiegati 23 lavoratori (17 di nazionalità cinese e 5 di nazionalità filippina) 5 dei quali (4 donne e 1 uomo) a nero. Alcuni lavoratori dormivano all’interno dei locali dell’opificio. Gli ambienti di lavoro erano carenti di tutele per la salute e la sicurezza. Anche in questo caso, ad esempio, non vi era adeguata manutenzione dei prodotti chimici e i dispositivi di sicurezza erano stati rimossi. Dior, con questo opificio, non aveva sottoscritto un contratto di appalto, ma solo delle condizioni generali di acquisto. È interessante evidenziare che dalle dichiarazioni dei lavoratori emergeva che alcuni di loro precedentemente lavoravano in un altro opificio che produceva borse per la Giorgio Armani. Dagli accertamenti sulle curve di carico emergono in questo, come negli altri casi analizzati, le discrasie tra le dichiarazioni dei lavoratori – verosimilmente preparati a dichiarare in caso di controlli tutta una serie di circostanze non plausibili¹⁰⁸ – e gli accertamenti investigativi.

Nel secondo opificio venivano trovati 9 lavoratori, alcuni dei quali senza regolare permesso di soggiorno. Gli ambienti e le condizioni lavorative erano analoghi alle precedenti. Anche in tali casi venivano rimossi i dispositivi di sicurezza, ciò all’evidente fine di aumentare la capacità produttiva della macchina, con correlato aumento del ri-

schio d’infortunio per il lavoratore. La società fornitrice ufficiale del marchio Dior esternalizzava a un’altra società come mero passaggio cartolare perché a produrre effettivamente la merce era appunto l’opificio ispezionato¹⁰⁹, fungendo da mero bacino di lavoratori. Tra i lavoratori alcuni erano in nero e sprovvisti di permesso di soggiorno, mentre altri erano richiedenti asilo. Dalle dichiarazioni emergeva che lavoravano con orari variabili, ma alcuni tra le 7-8 ore al giorno con una pausa pranzo di un’ora e con una retribuzione variabile tra i 700 e 800 euro in contanti in base alle lavorazioni in cui era impiegato. Non venivano sottoposti a visita medica né a corsi di formazione.

Il PM riteneva pertanto provato nei confronti degli opifici il reato di sfruttamento lavorativo, peraltro evadendo le imposte dirette relative al costo dei dipendenti e omettendo i costi sulla sicurezza. Il sistema si completava con un’azienda solo cartolarmente deputata alla produzione in subappalto di borse e portafogli, ma in realtà inesistente e creata al solo fine di fornire manodopera all’azienda fornitrice della Dior.

Il Tribunale, concordando sulla prospettazione della Procura, evidenziava che Dior esternalizzava la produzione evitando di effettuare in maniera non episodica efficaci ispezioni o comunque *audit* inadeguati. Similmente, i MOG erano inadeguati.

Dior non controllava effettivamente la catena produttiva, essendo provato il rimprovero colposo a suo carico¹¹⁰. Interessante evidenziare che la Dior aveva *motu proprio* avviato un percorso presso il tavolo tecnico prefettizio. Questa iniziativa, rileva il Tribunale, certamente apprezzabile e significativamente orientata alla risoluzione delle criticità, “necessita[va], tuttavia, di essere validata dal Tribunale con l’apporto dell’Amministratore Giudiziario nominato”¹¹¹. Per questo, il Tribunale ha ritenuto di applicare la misura prevista dall’art. 34 del codice antimafia, per analizzare i rapporti con le imprese fornitrici ed evitare che la filiera produttiva si articolasse attraverso appalti e subappalti con realtà imprenditoriali che adottassero illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori. Il Tribunale evidenzia che, laddove necessario, i rapporti contrattuali con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali andassero rimossi. Inoltre, era necessaria una revisione dei modelli 231 per prevenire fatti di cui all’art. 603-*bis* c.p., rafforzando del pari i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell’azienda¹¹².

Il provvedimento di applicazione dell’art. 34 nel caso Dior è stato revocato¹¹³, analogamente agli altri casi. La casa di moda ha, infatti, attuato il programma prescrizionale con una “effettiva, profonda e concreta presa di coscienza da parte del *management* delle criticità rilevate e da una conseguente operatività, improntata alla massima collaborazione e disponibilità nei confronti dell’Amministratore giudiziario”¹¹⁴.

In particolare, Dior ha agito attraverso due macro aree di intervento: la prima denominata “*Stream 231*” volta alla revisione dell’assetto organizzativo e al piano di azione *Compliance 231* finalizzato alla revisione e all’aggiornamento del MOG 231 interno e delle partecipate; la seconda denominata “*Stream Fornitori*” che ha avuto ad oggetto un piano di azione *Procurement* volto a introdurre criteri stringenti di qualifica dei fornitori e l’implementazione di una procedura di selezione, qualifica e monitoraggio continuo dei fornitori “*core*”¹¹⁵. L’Amministratore ha rilevato che la società ha intrapreso uno sforzo di programmazione, economico e culturale per posizionarsi nel settore della moda “come un’impresa ad alto grado di connotazione etica e responsabilità sociale, operando in un ambito di legalità e di tutela dei lavoratori”¹¹⁶ adottando *best practices* con l’obiettivo di qualificarsi come modello positivo e di riferimento per il settore.

È stato inoltre elaborato un cronoprogramma serrato e condiviso per la realizzazione di interventi efficaci e innovativi. Si legge nella revoca, infatti, che da un lato c’è stata l’implementazione di numerose iniziative per rafforzare la struttura aziendale e il sistema dei processi di controllo; dall’altro, si è dato avvio a un’attività di mappatura e razionalizzazione del parco fornitori e subfornitori, analizzando la condotta delle imprese coinvolte nei cicli produttivi. Pertanto, in concreto Dior, oltre alla revisione del MOG, ha provveduto a un controllo della *supply chain* e alla revisione delle condizioni generali di acquisto (CGA) che sono state circolarizzate ai fornitori e condivise

¹⁰³ Ibid., p. 28.
¹⁰⁴ Si veda la revoca del provvedimento di applicazione dell’art. 34 codice antimafia nel caso Armani del 13 febbraio 2024, n. 25.
¹⁰⁵ Ibid., p. 14.
¹⁰⁶ Ibid., p. 21.
¹⁰⁷ Ibid., p. 21.
¹⁰⁸ Provvedimento applicativo dell’art. 34 codice antimafia Dior del 5 giugno 2024, n. 12, p. 12.

¹⁰⁹ Ibid., p. 16.
¹¹⁰ Ibid., p. 31.
¹¹⁰ Ibid., p. 32.
¹¹² Ibid., p. 32.
¹¹³ Revoca caso Dior del 25 febbraio 2025, decreto n. 36.
¹¹⁴ Ibid., p. 5
¹¹⁵ Ibid., p. 7.
¹¹⁶ Ibid., p. 7.

con il consiglio di amministrazione: i fornitori che hanno sottoscritto le CGA e il codice di condotta dei fornitori sono il 95%¹¹⁷. Si è dato inoltre avvio a una procedura di qualifica e monitoraggio dei fornitori¹¹⁸. L'azienda ha effettuato una serie di aggiornamenti strutturali e una riorganizzazione delle funzioni di controllo, così facendo la società ha potuto implementare una nuova struttura di *audit* descritti nella relazione dell'amministratore giudiziario e nella memoria della difesa. Infatti, a seguito di un *audit* nel quale si riscontrano delle non conformità, la società deve provvedere a segnalarle al fornitore assieme alle azioni rimediali, sottoponendole a un *follow-up*¹¹⁹. Viene quindi richiesto al fornitore di continuare le lavorazioni Dior soltanto internamente e senza ricorrere alla catena di subfornitori "critici", viene sospeso il rapporto con il fornitore in attesa della comprovata risoluzione delle non conformità riscontrate con sub-fornitori e in caso di risoluzione, viene riattivato il fornitore. In quest'ottica uno dei rapporti con un opificio cinese è stato interrotto. In ordine alle misure adottate si segnala anche la proposta di internalizzazione di una delle fornitrici ufficiali della Dior. Il Tribunale ha valutato positivamente l'attività della società: l'aggiornamento e l'implementazione del MOG, la riorganizzazione e l'applicazione delle procedure relative al controllo dei fornitori, il rafforzamento dell'ODV, l'inserimento nell'organico della società di ben 17 nuove figure professionali dedicate ai presidi sulla catena di produzione, la risoluzione dei rapporti con i fornitori non rispondenti alle caratteristiche di ingaggio e rivelatisi "a rischio". Il tutto, precisa il Tribunale¹²⁰, in tempi rapidissimi. Tutti questi elementi hanno fatto ritenere che la società abbia saputo reagire in modo corretto, "cogliendo nell'Amministrazione Giudiziaria disposta un'occasione di miglioramento e di rinnovamento"¹²¹ nella prospettiva del ripetersi di fenomeni come quelli che hanno dato origine all'intervento del Tribunale.

Sfruttamento lavorativo e amministrazione giudiziaria. Qualche considerazione conclusiva.

La giurisprudenza del Tribunale di Milano merita attenzione per la relazione che delinea tra l'art. 603-*bis* c.p. e gli strumenti patrimoniali di contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro e del caporalato. I giudici milanesi mostrano di aver acquisito consapevolezza¹²² sulla versatilità dell'art. 603-*bis* c.p. e ne estendono l'ambito di applicazione oltre i settori tradizionali del caporalato che, come è noto, fanno riferimento all'agricoltura e all'edilizia, "superando così la rappresentazione stereotipata dello sfruttamento del lavoro come di un fenomeno legato a contesti rurali e ad aree poco sviluppate del Paese"¹²³. Come si è rilevato in dottrina, questo aspetto non era mai stato valorizzato dalla magistratura. Eppure l'attività del Tribunale di Milano dimostra come questo sia proprio "il terreno congeniale di applicazione della ristrutturata fattispecie" che può ben riguardare "forme intermedie di sfruttamento del lavoro"¹²⁴. Dai casi esaminati emerge infatti che i settori in cui è stato applicato il 603-*bis* c.p. sono quelli della criminalità economica e di impresa (logistica, distribuzione, alta moda). La fattispecie è, dunque, idonea a coprire nuove forme di sfruttamento legate alla c.d. *gig economy* di "caporalato digitale"¹²⁵ che viene affrontato per la prima volta a livello giudiziario proprio nel caso Uber. In questo contesto, hanno avuto una rilevanza centrale gli indici previsti dall'art.

603-*bis* c.p. che, come si rileva in dottrina¹²⁶, diventano "una vera e propria griglia argomentativa" per i provvedimenti del Tribunale di Milano. Quello che emerge, infatti, sono ritmi di lavoro massacranti senza il pagamento degli straordinari, lavoro sotto minaccia di licenziamento, assenza di riposi, paghe basse o a cottimo, nessuna tutela in termini di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In questo senso, la giurisprudenza ambrosiana fotografa efficacemente la situazione di vulnerabilità e di isolamento sociale di molti dei lavoratori: migranti, richiedenti asilo, persone in situazioni di marginalità o che non conoscono la lingua italiana e che sono costretti ad accettare condizioni di lavoro degradanti e al ribasso pur di non vedere fallito il loro sogno migratorio. Si pensi per tutti ai casi dei *riders*¹²⁷ e degli opifici cinesi. In questo contesto di valorizzazione della fattispecie prevista dall'art. 603-*bis* c.p., la Procura e il Tribunale di Milano sono stati i primi ad aver applicato l'art. 34 del codice antimafia dopo che la riforma apportata dalla l. 161/2017 lo aveva inserito quale reato presupposto¹²⁸. L'art. 34 è stato applicato nei casi in cui l'azienda a monte, terza rispetto alla commissione della condotta illecita di sfruttamento del lavoro, ha omesso il controllo sulla filiera produttiva, evitando colposamente di verificare la reale capacità imprenditoriale delle appaltatrici o la reale utilizzazione della manodopera integrando quindi il rimprovero colposo. Dai provvedimenti esaminati emerge che lo sfruttamento del lavoro si realizzava nei serbatoi di manodopera collegati ai caroselli delle cooperative che avevano quale unico obiettivo quello di schermare l'azienda utilizzatrice della manodopera da forme di responsabilità nei confronti dei lavoratori. Il sistema ha favorito ingenti frodi anche grazie alla commissione di illeciti penal-tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. L'art. 34 non è servito solo per colpire questo sistema in cui le cooperative erano di fatto un "unico soggetto economico" che aveva come *dominus* la società che si avvaleva della manodopera¹²⁹, ma anche il sistema della moda di lusso legato agli opifici cinesi che producevano i prodotti per le grandi aziende del lusso a basso costo e che quest'ultime rivendevano a migliaia di euro. Si tratta quindi di precise strategie aziendali che hanno creato un nuovo modello di "impresa-rete" che tende ad allontanare da sé i costi del lavoro vivo e si concentra sulle attività a maggior valore aggiunto¹³⁰. Nei casi esaminati, infatti, esistevano dei minimi comuni denominatori: assenza di modelli organizzativi di gestione e controllo efficaci per prevenire fenomeni di sfruttamento lavorativo previsti dal d.lgs. 231/2001, organigrammi societari inadeguati, modelli di qualifica e gestione dei fornitori o degli appalti egualmente deficitari. Le revoche dei provvedimenti applicativi dell'amministrazione giudiziaria sono, da questo punto di vista, di grande interesse perché danno conto dell'attività di ri-legalizzazione dell'azienda, dirimente per la compiuta bonifica e per il reinserimento nel mercato. È significativo, infatti, il caso Esselunga dove è stata la stessa Procura a chiedere la revoca della richiesta della misura in quanto la bonifica aziendale era già stata compiuta in maniera efficace, e autonomamente, dalla società che aveva stabilizzato i lavoratori anche internalizzandoli, modificato gli appalti, e pagato il dovuto all'Agenzia delle Entrate e all'Inps. Nonostante le criticità dell'impiego in via pretoria di tale misura dai presupposti – peraltro – non sempre ben definiti (si pensi alla spesso labile distinzione tra attività agevolatoria e concorso o favoreggiamento dell'azienda a monte), la Procura di Milano ha certamente compreso il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, il cui contrasto "difficilmente può limitarsi alla repressione degli episodi di volta in volta riconducibili a persone fisiche, ma richiede un approccio più vasto e articolato"¹³¹. Spesso ormai lo sfruttamento del lavoro si lega a un "modo della produzione"¹³² di intere filiere produttive a livello strutturale e endemico, dove l'art. 603-*bis* c.p. diventa espressione dei c.d. *corporate crime*¹³³. L'auspicio, pertanto, è che il legislatore si faccia carico di questa necessità e raccolga alcune delle considerazioni della dottrina che si muovono nella preoccupazione di utilizzare una misura che proviene, comunque, nel caotico quadro del codice antimafia.

¹¹⁷ Ibid., p. 8.
¹¹⁸ A titolo esemplificativo, è stata adottata una disciplina delle modalità di convocazione, funzionamento e responsabilità dei fornitori nella quale se dalle valutazioni emerge un rischio medio il ruolo del comitato di valutazione dei fornitori passa da consultivo a decisionale; vi è un'integrazione documentale da richiedere ai fornitori in sede di qualifica in accordo col protocollo predisposto dalla Prefettura di Milano, si veda *ibid.*, p. 9. Nel provvedimento vengono descritte le fasi delle procedure di riqualifica dei fornitori nella fase emergenziale, nonché l'attività di *testing* e di formazione nella procedura di qualifica dei fornitori, p. 11 ss.
¹¹⁹ Per approfondimenti si veda *ibid.*, p. 13 ss.
¹²⁰ *Ibid.*, p. 14.
¹²¹ *Ibid.*, p. 14.
¹²² Interessante Merlo A., *Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione. Note a margine di Trib. Milano, Sez. mis. Prev., decreto 7 maggio, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l.*, in *Dir. pen. contemp.*, 6, 2019, 171, reperibile in <https://archiviodypc.dirittopenaleuomo.org/d/6761-il-contrasto-al-caporalato-grigio-tra-prevenzione-e-repressione>.
¹²³ *Ibid.*, p. 172.
¹²⁴ *Ibid.*, p. 185. L'Autore infatti evidenzia che "concepire il nuovo reato come strumento per colpire le sole condotte più gravi di prevaricazione del lavoratore determinerebbe problemi di sovrapposizione normativa con l'ipotesi di "lavoro servile" prevista dall'art. 600 c.p., che il legislatore ha ritenuto di non abrogare anche quando ha modificato l'art. 603-*bis*".
¹²⁵ *Ibid.*, p. 186 e la dottrina *ivi* citata.

¹²⁶ *Ibid.*, p. 186.
¹²⁷ Si veda Merlo A., *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale"*. Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 28 maggio 2020, n. 9, Pres. Roia, Uber Italy s.r.l., in *Sistema Penale*, 2 giugno 2020, reperibile in <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/uber-sfruttamento-rider-amministrazione-giudiziaria-caporalato-digitale>.
¹²⁸ Merlo A., *Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione.*, cit., p. 172.
¹²⁹ *Ibid.*, p. 185.
¹³⁰ Si veda *ex multis* Merlo A., *Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: "Adelante con juicio"*, in *Dir. Pen. Contemp.*, Riv. Trim., 1, 2022, 173, reperibile in https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_1_2022_merlo.pdf, p. 183, e la bibliografia *ivi* citata.
¹³¹ *Ibid.*, p. 183.
¹³² *Ibid.*, p. 183.
¹³³ *Ibid.*, p. 183.



OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO/ FLAI CGIL
Via L. Serra, 31 - Roma 00153 - Tel. +39 06.585611
www.fondazionerizzotto.it



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

ADIR - L'ALTRO DIRITTO
Centro di ricerca interuniversitario
www.altrodiritto.unifi.it